XVIII TORNATA

MARTEDI 2 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente COLONNA FABRIZIO

INDICE			
Cerimonie sul Grappa e sul Podgora (Rappresentanza del Senato alle) pag.	311		
Oratori:			
Presidente	219		
Bombig	312		
GIARDINO	311		
Pullè	311		
Rodino, ministro della giustizia e degli af-	OLI		
fari di culto	.312		
	311		
	302		
Congedo	<i>502</i>		
Disegni di legge (Discussione di):			
« Provvedimenti penali contro i detentori di			
bombe a mano ed altri ordigni e di materie esplo-			
denti»	308		
Oratori:			
BATTAGLIERI	317		
Cannavina 309, 316, 321, 322, 324,	325		
DIENA, dell'Ufficio centrale 314, 319, 320, 321,	325		
Ferrero di Cambiano	320		
Inghilleri, presidente dell'Ufficio centrale e			
relatore ·	324		
Lamberti	324		
MORTARA	321		
Pincherle	324		
Polacco	324		
Tamassia	319		
Teso, sottosegretario di Stato per l'interno . S	318,		
321,	324		
Torrigiani Filippo	320		
« Contributo all'Amministrazione pel Fondo per			
il culto di lire 41,000,000 nell'esercizio 1920-21 e			
di lire 38,000,000 negli esercizi successivi per mi-			
	325		
Oratori:			
D'Andrea, dell' Ufficio centrale	326		
Rodinò, ministro della giustizia e degli af-			
	328		
	302		

Interpellanza	(svolgimento	di):
	(0.01211101110	· ca,

Del senatore Placido «Sul contegno dell'agente delle imposte di Napoli, il quale, malgrado le risoluzioni contrarie delle Commissioni locali, vuole ad ogni costo riscuotere la tassa di ricchezza mobile delle somme destinate alla beneficenza esercitata da quegli enti morali» pag. 306 Oratori: Soleri, ministro delle finanze... 308, 312 Interrogazioni (Annuncio di) (Svolgimento di): « Del senatore Presbitero circa le cinque navi assegnate alla Cooperativa "Garibaldi,, »... Oratori: Belotti, ministro dell'industria e del com-302303 « Del senatore Rebaudengo circa l'ampliamento degli impianti della stazione di Mussotto»., 304 · Oratori: Micheli, ministro dei lavori pubblici . 304, 306

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della giustizia e affari di culto, delle Finanze, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, per la ricostituzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per l'interno e per le belle arti.

DE NOVELLIS, segretario, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Morandi ha chiesto un congedo di tre giorni.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Presentazione di un disegno di legge.

SOLERI, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLERI, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge concernente i provvedimenti circa l'imposta sul vino.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca un'interrogazione del senatore Pipitone al ministro delle finanze « per conoscere i suoi intendimenti sull'applicazione della legge sui sopraprofitti di guerra onde scongiurare la minacciata crisi industriale e la conseguente disoccupazione di lavoratori ».

È presente il senatore Pipitone? (Non è presente).

PRESIDENTE. Poichè il senatore Pipitone non è presente, la sua interrogazione s'intende decaduta.

Viene ora l'interrogazione del senatore Presbitero al sottosegretario di Stato per la marina mercantile: « Per sapere se e quando le cinque navi ex germaniche assegnate alla Cooperativa « Garibaldi » saranno restituite allo Stato, come conseguenza del voto della Camera dei deputati che non approvava la convenzione passata fra lo Stato e la Cooperativa « Garibaldi ».

Ha facoltà di parlare il ministro per l'industria e commercio.

BELOTTI, ministro dell'industria e commercio. Onorevoli senatori, per quanto la interrogazione del senatore Presbitero sia rivolta al mio sottosegretario per la marina mercantile, mi sono creduto in dovere di comunicare io stesso al Senato i dati relativi alla questione dal senatore Presbitero sollevata. Si tratta in sostanza di sapere quale è la situazione creata alle navi già cedute alla Cooperativa Garibaldi e si tratta di sapere se e quando quelle navi possano rientrare anche di fatto nel patrimonio dello Stato.

Senonchè io dovrò limitarmi essenzialmente ad una esposizione di dati e fatti che rappresentano la storia della vendita delle navi alla Cooperativa Garibaldi e la storia dei provvedimenti presi dai Governi precedenti.

Le navi della Cooperativa Garibaldi furono cedute alla Cooperativa stessa il 17 aprile 1920. Esse erano di provenienza dal naviglio nemico ed erano cinque: la nave Ferrara, la Belluno, la Mameli, la Brescia (ora Pietro Gori) e la Crema (ora Andrea Costa), per un tonnellaggio di 39,075 tonnellate. Il prezzo della vendita fu di sei milioni e 272,400 lire, in ragione di 161 lire per tonnellata.

La consegna delle navi non fu fatta immediatamente alla data del contratto, perchè esse erano in navigazione; fu fatta a mano a mano che tali navi tornavano in Italia, tanto che l'ultima nave fu consegnata alla fine del mese di giugno 1920 ed era la *Crema*.

Successivamente, come è noto al Senato, il contratto di vendita di queste navi fu annullato dalla Camera, alla quale fu stato presentato alla fine del gennaio 1921. È inutile indagare le ragioni per cui fu annullato questo contratto, essendo esse di pubblica notizia ed essendo state largamente discusse e nella pubblica stampa e alla Camera. Ora è opportuno che il Senato sappia che cosa è avvenuto di queste navi, durante il periodo, nel quale il contratto non esisteva più, mentre di fatto le navi si trovavano nel possesso e nella gestione della Cooperativa Garibaldi. Questa gestione è stata notevole, giacchè ha dato luogo ad un movimento di parecchi milioni, ed ha presentata anche questa circostanza molto degna di rilievo, che cioè, siccome specialmente tre di quelle navi, e cioè la Belluno, la Crema e la Mameli, erano fuori di classe, la Cooperativa Garibaldi esegui notevoli lavori per adattare le navi stesse e per poterle mettere in condizioni di essere classificate.

Queste spese si crede raggiungano la cifra di otto milioni circa.

Il Governo precedente si trovò dunque in questa situazione: il contratto di vendita era

annullato; in realtà però le navi erano state e continuavano ad essere gestite dalla Cooperativa.

Inoltre la cooperativa Garibaldi diventava creditrice verso lo Stato per spese fatte in ordine appunto alle navi e per metterle in condizione di poter navigare.

In questa condizione di cose, il mio predecessore, l'onorevole Alessio, credette opportuno di risolvere la questione in questo modo; cioè ritenne che le navi della cooperativa Garibaldi fossero gestite per conto dello Stato dalla consegna originaria fino alla fine del luglio ora decorso; nominò una commissione di tre esperti per accertare le spese che la cooperativa Garibaldi aveva fatto con la sua gestione e le attività dell'esercizio; e di più concesse alla cooperativa Garibaldi, a titolo di compenso per la gestione tenuta in questo periodo di tempo, l'8 per cento delle spese effettivamente incontrate. Finalmente l'onor. Alessio iniziò delle trattative per realizzare le navi, e cioè per alienarle. Io devo dichiarare che la direttiva ultima del mio predecessore onor. Alessio, in quanto rivolta a liquidare le navi e realizzarle, è anche la mia direttiva. Anzi in questi giorni nei quali a proposito dei miei disegni di legge per la liquidazione del decreto De Nava e per lo disoccupazione tanto a sproposito mi si attribuisce l'idea di voler creare una flotta mercantile di Stato, io sono lieto di fare tale dichiarazione al senatore Presbitero. Essa inoltre coincide in sostanza anche con le direttive di un ordine del giorno che egli con altri senatori mi ha fatto l'onore di presentarmi in uno dei giorni passati.

A questo punto però e, di fronte alla sua interrogazione, devo limitarmi a dire che tale è la situazione di fatto. Bisogna ora provvedere a regolare il complesso rapporto con la cooperativa Garibaldi. Ma liquidare questo rapporto vuol dire restituire alla cooperativa Garibaldi i sei milioni che essa ha pagato per il prezzo convenuto nell'aprile del 1920; di più eventualmente pagare gli 8 milioni che rapprèsentano le spese degli adattamenti che sono stati fatti nei vapori. D'altra parte la vendita immediata delle navi può anche essa rappresentare un motivo di preoccupazione, perchè, a causa del ribasso dei noli, oggi le navi hanno un tale valore diminuito che la loro vendita potrebbe rappresentare un danno per lo Stato.

Questa è - ripeto - la situazione di fatto; ed in ordine ad essa io posso dire soltanto che vigilerò perchè la soluzione debba essere tale da corrispondere al maggiore interesse dell' erario e dello Stato. E, se il senatore Presbitero, con la sua autorità, vorrà darmi dei suggerimenti, io glie ne sarò grato. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Presbitero per dichiarare se è soddisfatto.

PRESBITERO. Ringrazio sentitamente l'onorevole ministro per le cortesi parole che mi ha rivolte; ma temo che egli faccia troppo affidamento sulla mia autorità.

Ed entro subito nel vivo della questione. Io ho presentato questa interrogazione in seguito al voto negativo della Camera, quando è stato presentato il progetto di legge che doveva sanare una situazione di fatto che era illegale, la cessione cioè delle navi alla Cooperativa Garibaldi.

Si aggiunga che, venuto alla fine del 1920 il crollo dei noli, le condizioni di cessione delle navi fatte dallo Stato alla Cooperativa Garibaldi risultavano che essa avrebbe dovuto trasportare le merci per lo Stato ad un nolo inferiore a quello del mercato.

Va quindi elogiato il Governo che ha preceduto il Governo attuale, che ha presentata quella legge, la quale doveva prima di tutto far rientrare lo Stato nella legalità, poi avrebbe fatte altre condizioni circa i noli.

Perchè, come ha detto l'onorevole ministro, e come ho detto anche io nella mia interpellanza svolta il 20 maggio 1920, la vendita è stata fatta su una base di 161 lire la tonnellata, mentre in quel momento la tonnellata costava duemila e più lire, la cessione costituiva un atto di favore per quella cooperativa, che a dir vero non so quali benemerenze speciali essa abbia per meritare una tale generosità da parte dello Stato; a meno che non voglia considerarsi benemerenza l'aver dato, ad uno dei suoi vapori il nome di Pietro Gori. Tutti sanno chi era Pietro Gori; Pietro Gori sarà stato un idealista, ma fu anche il maestro e l'amico di Caserio, di colui che assassinò il Presidente della Repubblica francese Mr. Carnot.

Ma lasciamo questa digressione. La illegalità dell'atto commesso dallo Stato è stata riconosciuta dal ministro del tempo, onorevole Dante Ferraris, quando rispose alla mia interpel-

lanza. Io osservai che non era stato ottemperato al disposto dell'art. 13 della legge sulla contabilità generale dello Stato, e che si era violato l'art. 228 del Codice della marina mercantile il quale nella sua parte sostanziale dice questo: « Sulla sentenza che la Commissione delle prede avrà pronunciato per la vendita della preda o per la confisca, l'autorità marittima premessi i soliti avvisi, e fatte le notificazioni agli interessati, procederà per pubblico incanto e ne consegnerà il prodotto alla Cassa depositi della gente di mare ».

Ora, innanzi a questa mia osservazione, l'o norevole ministro del tempo, che non ha potuto disconoscere essere io nel vero, ha ammesso che si era commessa una... irregolarità, non avendo voluto usare la parola « illegalità » che uso io, dicendo che la cessione era stata fatta in seguito al deliberato del Consiglio dei ministri e che era in corso un decreto per legalizzare la cosa.

Ora, la vendita era stata fatta in aprile: io ho presentata la mia interpellanza verso i primi di maggio, e al venti, quando il ministro mi ha risposto, non era ancora fatto il decreto; e, mentre se ne fecero migliaia con una facilità enorme, e non si era riusciti a fare questo per regolarizzare la cessione.

Il Governo dell'onorevole Giolitti ha voluto legalizzare la convenzione, ed ha presentata una legge al Parlamento il quale ha rifiutato di sanzionarla. Quando ho saputo questo mi sono detto: certamente il Governo dev'essere contento della soluzione perchè gli dà il modo di rientrare nella legalità e di riparare ad un atto di favoritismo o di debolezza, ch'era stato commesso dal precedente Ministero. Non essendo stato fatto alcun comunicato al riguardo ho presentata la mia interrogazione. La risposta che mi ha data l'onorevole ministro oltre ad ammettere che la cosa non è delle più regolari, ha indicato quanto si è fatto nei riguardi della restituzione, ma nel tempo stesso, egli è perplesso, sul da fare perchè lo Stato dovrà sottostare ad altre spese.

Se la Federazione della gente di mare ha spesi questi sei milioni...

BELOTTI, ministro dell'industria e commercio. Otto.

PRESBITERO.... o otto milioni, come asserisce l'onorevole ministro, per l'adattamento

degli alloggi, attenendosi al patto di lavoro, di cui fu magna pars la Federazione della gente di mare stessa, che si è imposta e ch'è la causa fondamentale della rovina della nostra marina mercantile (approvazioni), ebbene, si rimborsino tenendo però presenti gli utili ricavati dalla cooperativa, e il logorio delle navi nel periodo di esercizio.

Dal momento che l'onorevole ministro dice che dalla mia autorità attende un suggerimento sul modo di difendere la questione, l'unico suggerimento che posso dargli è che, anche se lo Stato debba perdere qualche milione, lo perda; ma, signori del Governo, rientrate nella legalità, applicate il Codice della marina mercantile, applicate la legge della contabilità dello Stato; fatevi restituire le navi e mettetele all'incanto, sarà anche questo un modo per ristabilire l'autorità dello Stato. (Approvazioni).

Non ho altro da dire e ringrazio ancora l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento di una interrogazione del senatore Rebaudengo al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere a che punto di esecuzione trovisi il progetto di ampliamento degli impianti della stazione di Mussotto (sulla linea Alessandria-Cavallermaggiore) di cui circa un anno fa la Direzione generale delle ferrovie, convintasi finalmente dell'importanza di quella stazione e della necessità urgente di migliorarla, ordinò lo studio ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MICHELI, ministro dei lavori pubblici. Sono dispiacentissimo di non poter dare al senatore Rebaudengo la risposta ch'egli forse attende e che sarebbe necessaria, data l'urgenza dei lavori di cui si tratta. La Direzione generale delle ferrovie mi ha dichiarato di avere già stabilito l'ordine dei lavori in rapporto agli stanziamenti che sono in bilancio, la stessa Direzione che ha riconosciuto, l'anno scorso, l'importanza dei lavori di ampliamento della stazione di Mussotto ed ha ordinato lo studio relativo. Il progetto è completo; però, per il momento, data la deficienza degli stanziamenti e la preminenza che altri lavori di maggiore urgenza hanno, non può dare affidamenti intorno al tempo nel quale tali lavori di ampliamento potranno essere eseguiti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rebaudengo per dichiarare se è soddisfatto.

REBAUDENGO. Il Senato e l'onorevole ministro comprenderanno facilmente come, con mio rincrescimento, non possa dichiararmi soddisfatto, non tanto per il tenore, insolitamente breve, della risposta dell'onorevole ministro, quanto per la sostanza della risposta stessa. Mi permetto far notare all'onorevole ministro che io ho rivolto la mia interrogazione, non alla Direzione generale delle ferrovie, ma al ministro dei lavori pubblici; ed il ministro dei lavori pubblici si è, invece, limitato a riferire ciò che la Direzione generale gli ha detto.

Tuttociò io lo sapevo già perchè prima di presentare la mia interrogazione mi sono rivolto per informazioni e sollecitazioni agli Uffici ferroviari competenti: sicchè, dalla risposta dell'onorevole ministro, che sperava mi avrebbe dato le conclusioni di un suo studio personale, non ho appreso nulla di nuovo. Intanto osservo all'onorevole ministro che oggi debbo non soltanto lamentarmi che non si facciano i lavori di ampliamento cui si riferisce la mia interrogazione, indeclinabilmente richiesti da impellenti esigenze di servizio, ma far rilevare che non si fanno nemmeno i lavori di ordinaria manutenzione, che ogni privato farebbe: ed ai miei rilievi in proposito si è risposto che ci si astiene dal porvi mano in attesa di compiere quei maggiori lavori di sistemazione, per cui l'onorevole ministro mi dichiara essere allestiti i progetti, ma mancare i mezzi di esecuzione. Prova più convincente di non buona amministrazione non saprei trovare!

Si tratta al postutto di una stazione... mi rincresce che l'onorevole ministro non conosca i paesi che ho rappresentato alla Camera per parecchi anni.....

MICHELI, ministro dei lavori pubblici. Ci sono stato recentemente!

REBAUDENGO. Allora, domandi alla Direzione generale delle ferrovie e personalmente controlli gli elementi su cui è basato il referto che Ella ha portato qui. Si tratta di una stazione delle più importanti della linea Alessandria-Cavallermaggiore, di cui pur troppo rappresenta la Cenerentola. Si tratta di una stazione isolata, ma che serve a una ventina di comuni e quindi ad un complesso di una qua-

rantina di migliaia di abitanti: fra questi comuni havvi il comune di Canale d'Alba che forse tutti i colleghi conosceranno di nome per la famosa sua produzione di pesche primaticcie che prima della guerra forniva ragguardevole contributo alla nostra esportazione, e sonvi i comuni di Vezza d'Alba e Corneliano, a loro volta riputatissimi per la produzione di uva da tavola, che pure ha largo smercio, oltrechè in mercati nazionali, in estere contrade. Aggiungo che la stazione del Mussotto, centro di regione agricola importante, riceve e spedisce notevoli quantità di grano e di farina a motivo del molino omonimo lavorante parecchie centinaia di quintali di grano al giorno e raccordantesi con speciale binario con detta stazione; e soggiungerò che gli abitanti dei ricordati paesi devono percorrere frequentemente vari chilometri in più per servirsi della stazione d'Alba, perchè in quella del Mussotto non c'è neppure una grue, e riesce quindi malagevole il servizio di carico e scarico delle merci che superano il peso di 400 chilogrammi.

Il ministro dei lavori pubblici dice che mancano i fondi: io non conosco in modo particolareggiato il bilancio dell'Amministrazione ferroviaria, ma mi sembra incredibile che non si possano trovare poche migliaia di lire per sistemare questa stazione tanto più che in questi ultimi tempi stazioni della linea in questione molto meno importanti e inservienti un solo comune hanno avuto le migliorie che io deploro non siano state fatte per la stazione del Mussotto: cito le stazioni di Calamandrana, Incisa, Bruno, Bergamasco, Oviglio.

Non voglio più oltre tediare il Senato: dico soltanto che poichè uno dei più preoccupanti problemi dell'ora che volge è quello della disoccupazione, e poichè, come testè il Presidente del Consiglio saviamente affermò, tra il plauso del Senato, è assai meglio risolverlo procurando lavoro proficuo all'economia nazionale, anzichè concedendo sussidi allettanti all'ozio, parmi non debba tornare estremamente difficile all'onorevole ministro dei lavori pubblici trovare il modo per cui l'Amministrazione ferroviaria abbia i mezzi per iniziare e compiere quei lavori da me indicati, che l'Amministrazione stessa riconosce utili e urgenti.

Concludendo ripeto che mi dichiaro insoddisfatto; pur tuttavia confido nell'onorevole mi-

nistro dei lavori pubblici; e per questo lo prego di prendere personalmente in benevolo esame la pratica.

Si faccia egli dare dall'Amministrazione ferroviaria le statistiche del movimento che c'è, e le integri tenendo conto del movimento artificialmente distolto, con disagio di quanti viaggiano e fanno viaggiare, per insufficienza di impianti e di attrezzatura della stazione.

Sono convinto che l'onorevole ministro, quando rileverà che una stazione, che nel 1920 rese circa 400,000 lire pur ridotta nelle condizioni in cui trovasi, con piano caricatore mancante di grue, con due soli binari di carico e scarico che per le loro peculiari condizioni non permettono neppure la normale utilizzazione del loro fronte complessivo, con una misera sala d'aspetto per i passeggieri che ha le dimensioni di tre metri e cinquanta per tre ed è per dieci mesi dell'anno trasformata in una succursale del magazzino merci, con un magazzino unico per bagagli e merci a grande e piccola velocità in arrivo e partenza, delle dimensioni di metri sei per tre e cinquanta, sicchè, non bastando all'abituale invasione della cameretta destinata a sala d'aspetto, buona parte delle merci sono normalmente sparse sui piazzali, esposte alle intemperie, con danno della stessa Amministrazione ferroviaria chiamata spesso a pagare indennità, si persuaderà come sia ormai tempo che i progetti allestiti ricevano la da anni attesa attuazione.

Duolmi di aver fatto perdere tempo prezioso al Senato per una questione locale; ne chiedo scusa, ma trattasi di interesse grave per paesi a cui sono molto affezionato; valgami questo grande amore ad ottenermi dai colleghi l'invocata venia. (Approvazioni).

MICHELI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, ministro dei lavori pubblici. Ho chiesto la parola per assicurare l'onorevole Rebaudengo, che da parte dell' Amministrazione ferroviaria non vi è nessuna contestazione intorno alle ragioni che egli ha esposte sulle opportunità cioè, che la stazione di Mussotto, per la particolare importanza cui ha accennato con minuti dettagli, debba essere ampliata; tanto è vero, che l'Amministrazione stessa ha fatto studiare il progetto in riguardo. L'unica

difficoltà in cui ci troviamo è quello dello stanziamento dei fondi necessari, perchè effettivamente abbiamo purtroppo moltissime stazioni ferroviarie, specialmente quelle di second'ordine, nelle quali il servizio merci è prevalente sul servizio passeggeri, in condizione di urgente necessità di lavori. Ivi il traffico si è sviluppato per molteplici ragioni ma si hanno tuttora servizi insufficienti. Noi dovremmo avere una quantità di fondi per poter sopperire a tutte queste necessità. Io credo che molti altri senatori avrebbero potuto portare l'eco di lagnanze giustificatissime, come quelle dell'onor. Rebaudengo. Ma le condizioni del bilancio non permettono di provvedervi tutto in un momento, ma lo faremo e, l'onorevole Rebaudengo può starne certo, nel vivo desiderio di poter soddisfare le esigenze di questa stazione. Mi auguro di poterlo fare, ma se non lo potessi, ciò non è dovuto a male animo, sibbene alla situazione dei fondi cui debbo attingere.

REBAUDENGO. Lo studieremo insieme.

PRESIDENTE. Le interrogazioni sono esaurite.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interpellanza del senatore Placido al ministro delle finanze:

« Sul contegno dell'agente delle imposte di Napoli, il quale, malgrado le risoluzioni contrarie delle Commissioni locali, vuole ad ogni costo riscuotere la tassa di ricchezza mobile delle somme destinate alla beneficenza esercitata da quegli enti morali».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Placido per svolgere la sua interpellanza.

PLACIDO. Onorevoli Colleghi. La domanda di interpellanza da me promossa non è nuova. Fin dal 1883, trentotto anni fa, l'identica questione trattai innanzi alla Camera dei deputati.

Quell'ingegno elevatissimo del Magliani, scienziato in economia politica, adusato alla trattazione de' più ardui problemi finanziari, non potè non accettare le mie modeste considerazioni.

Dolorosamente dopo trentotto anni ricomincia da capo un'identica, non lieta discussione. Fu allora che si decise non potersi parlare di ricchezza mobile sulle somme destinate alla be-

neficenza; non potersi in niuna guisa trasformare quello che era il prodotto della beneficenza, in un'opera la quale dovesse essere ad un tempo retribuita e fruttifera per potersi applicare quella che dicesi ricchezza mobile.

L'economista Magliani si piegò innanzi alle potenti ragioni di scienza e di legge da me addotte. Oramai, passati trentotto anni da quella classica discussione, siamo nuovamente tra i fastidi e le lotte finanziarie.

Io che ho l'onore di dirigere a Napoli uno istituto di beneficenza, che raccoglie ad un dipresso quattrocento figli della sventura, ho battagliato, e sono costretto a battagliare ancora, in tutte le forme, perchè non è facile in questi tempi mantenere all'altezza conveniente un'opera di beneficenza elevata e seria produttrice di vantaggi sociali. Dolorosamente l'Agente delle imposte di Napoli con aria sicura e minacciosa vuole ad ogni costo imporre la tassa di ricchezza mobile sulle somme destinate esclusivamente alla vera innegabile beneficenza. Ma la ricchezza mobile importa un lavoro retribuito, un vantaggio che si raccoglie nel passaggio del pagamento da una ad un'altra mano, da una ad un'altra classe; mentre invece quel danaro che si raccoglie e si trasmette dallo Stato a titolo di beneficenza, serve a dar vita ed esistenza sociale agli orfanelli, ai miseri. agli infelici, ai piccoli derelitti, figli della miseria e della sventura. In queste tristissime condizioni l'Agente delle imposte che vorrebbe imporsi, e si affanna sempre a gridare: « Pagate a me la tassa di ricchezza mobile su quest'isti tuto di beneficenza, e reclamate pure» rappresenta un enorme fastidioso inceppo allo svolgimento della carità civile e sociale.

Invano le Commissioni di primo e secondo grado hanno riconosciuto l'enormità della richiesta e la ragionevolezza del nostro diniego, respingendo le assurde ed illegali richieste; l'Agente delle imposte non si commuove, non cangia metro, ma domanda di portarci a Roma, dove si lusinga trovare più spirabile aere alle sue pretese. A Roma siamo venuti; a Roma ci stiamo battendo ed affilammo già le armi della ragione e della legge per combattere con successo. Ma oramai l'intervento del Ministro s' impone, perchè oramai questa discussione che reputo ingiusta e illegale si traduce in un dilemma: o la miseria e la sventura di

maggiore gravezza per tanti esseri infelicissimi, o il silenzio imposto all'Agente persecutore. Quel denaro che si vuole avere a titolo di tassa rappresenta un tanto di meno di soccorso alla sventura, un tanto di meno per vestire, per alimentare, per educare tanti infelici affidati alle cure dell' istituto che ho l' altissimo onore di amministrare.

Tutto questo è enorme; non la legge giustifica la richiesta illegale dell'Agente delle imposte, non il passato autorizza l'Agente delle imposte a battere una via simigliante. Ho qui, o signori, una classica discussione che sulle mie istanze fu fatta nel 1883, il 17 aprile. Sono ormai trascorsi trentotto anni; allora la battaglia fu grossa; da tutti fu riconosciuto che quelle tali enormezze richieste dall'Agente delle imposte, cioè a dire la tassa di ricchezza mobile sui sussidi elargiti agli enti morali, rappresenta un danno ai poveri sventurati, ai figli della miseria che sono da essi raccolti e che pure hanno diritto di esser alimentati, educati ed istruiti.

Signori senatori, anche presso la Commissione centrale ho creduto presentare le mie osservazioni; ma ormai non debbo tacervi che, per me, la questione diventa scandalosa e ad ogni costo intollérabile. Non è possibile trovare soltanto a Napoli un agente dell' imposte che in tutte le maniere vuol trovare l'obbligo del pagamento di una tassa, là dove soltanto regna sovrana la beneficenza.

Io ho fatto la mia interpellanza, ho risposto contemporaneamente nelle forme volute dalla legge al signor Agente delle imposte, ma chieggo una buona volta per sempre alla lealtà del ministro, chieggo al Senato che venga un' altra volta un pronunziato decisivo e formale; quello stesso cioè che fu emesso il 17 aprile 1883. Se nell'Agenzia delle imposte di Napoli si affaccia sempre una specie di infermità minacciosa ed incurabile da parte dell' Agente delle imposte, quella cioè di battere sempre sullo stesso metro, di domandar sempre, non ostante le sconfitte, quello che ragione, umanità e legge bandiscono in tutte le forme e maniere, venga oramai ad imporre ad essa silenzio la parola del ministro. Non voglio credere che l'onorevole ministro delle finanze, il quale congiunge alla sua rettitudine un elevato sapere, possa acettare e mantenere il sistema seguito. Ad ogni

modo fra me e questo protervo Agente delle imposte, che fa guerra anche ai piccoli derelitti, venga una buona volta definita la questione. Sono troppo gravi gli oneri affidati alla coscienza di un amministratore, perchè egli possa perdersi anche in simiglianti discussioni. È la legge che ci garantisce, è la morale sopratutto, perchè non dimenticate, o signori, che i sussidi pagati agli istituti di beneficenza si trasformano in vitto, in tetto, in cure, in assistenza per quei miserabili che sono raccolti nell' Istituto di Casa Paterna Ravaschieri.

Io aspetto dall'onorevole ministro, che ha mente e cuore, una parola di conforto non solo, ma di censura al suo dipendente. Abbiamo troppo gravi cure per l'educazione di tanti infelici, che non vi è tempo di battagliare con un Agente delle imposte che si fa avanti con l'ingiustiza, con l'illegalità, e, permettetemi la parola, con l'immoralità (Applausi).

SOLERI, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLERI, ministro delle finanze. Come ho accennato ieri nel dichiarare di accettare l'interpellanza dell'onorevole senatore Placido, la mia risposta dovrà essere necessariamente breve, perchè la controversia fiscale a cui egli ha accennato e di cui ha parlato con tanta nobiltà di pensiero e con tanta passione di bene, è una controversia che oggi è davanti ai suoi giudici. I giudici di prima e di seconda istanza hanno dato ragione alla tesi sostenuta dall'onorevole senatore Placido; io mi auguro che anche i giudici di terza istanza - la Commissione centrale delle imposte che presiede a questa materia con tanta sapienza ed equità - possano accogliere questa tesi. La questione, l'onorevole Placido lo sa, è assai delicata, commista di criteri di diritto e di elementi di fatto: si tratta di vedere, caso per caso, se questi sussidi e contributi che sono dati agli enti, rappresentino, anzichė un'utilità economica, un corrispettivo di un onere che questi enti compiono nell'interesse dello stesso ente che li sussidia.

È quasi un rimborso di spese, poichè a mezzo di questi sussidi si adempie ad una funzione dell'ente stesso che li eroga. Questa è la controversia che, caso per caso, dovrà essere risolta. Io credo che i precedenti giudizi avutisi in questa vertenza possano dare affidamento

all'onorevole senatore Placido; ad ogni modo, l'assicuro che solleciterò la definizione di essa presso la Commissione centrale, cui mi farò premura di trasmettere anche gli atti di questa seduta del Senato, perchè possa tenerne conto nell'emettere il suo giudizio.

PLACIDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Ringrazio l'onorevole Ministro per la forma cortese della sua risposta; però non debbo tacere che mi aspettavo qualche cosa di più, perchè il dire « attendete » significa che devo restare ancora in attitudine di combattimento. Ma come si può serenamente attendere al mantenimento e all'educazione di 400 e più sventurati raccolti dalla strada, sapendo che questa stessa questione, comunque decisa sin dal 17 aprile 1883, secondo quello che ho avuto l'onore di riferire, ora si riproduca, e tutto si metta in discussione? Questo sfugge al signore Agente, che si arroga il diritto di creare nuovi elementi, nuovi fastidi, nuove persecuzioni. Da ciò attriti e lotte. No, signor Ministro, ciò non deve essere; nella sua coscienza ho fede.

Cessi una buona volta questa che io credo importuna persecuzione, tanto più che non è una domanda che io rivolgo per puro sentimento, ma nell'interesse della giustizia, della moralità, ed anche della verità; perchè si tratta di fatti già decisi e discussi. Tornare ora da capo a riaccendere la stessa battaglia dopo tanti anni, più che un sistema di discussione legale, è un arbitrio, una prepotenza fiscale e contro l'arbitrio e la prepotenza, ho sempre protestato e protesterò sempre. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti ». (N. 3-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti ».

L'onorevole Presidente del Consiglio ministro dell'interno, essendo trattenuto alla Camera dei deputati, ha delegato a sostenere la discussione su questo disegno di legge il sottosegretario all'interno onorevole Teso.

Domando all'onorevole sottosegretario se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

TESO, sottosegretario per l'interno. Accetto. PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

(V. Stampato N. 3-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Mi consenta il Senato che alla sua sapienza ed al senso pratico del Governo, io esponga brevissime osservazioni che mi lasciano dubitare dell'utilità ed efficacia della legge così come è stata proposta pur in qualche parte emendata dall' Ufficio Centrale.

Così come è stata proposta, questa legge può risultare probabilmente inutile e pericolosa. Ne dirò brevemente le ragioni, le quali varranno anche a giustifica della proposta che io farò in séguito.

Richiamo quindi, prima di tutto, l'attenzione del Senato sulla gran quantità di leggi e disposizioni attualmente in vigore, e che pur regolano la stessa materia che si propone di regolare il disegno in esame.

Infatti, le armi e gli esplodenti sono già contemplati nel titolo II, capo I, libro 3° del Codice penale; alle cui disposizioni si aggiungono, per i reati commessi con materie esplodenti, le disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 314; quelle della legge 2 luglio 1908, n. 319, concernenti le lesioni commesse con armi e le contravvenzioni relative al porto d'armi; le disposizioni del Regio decreto del 3 agosto 1919, n. 1360, per cui è fatto obbligo della denunzia delle armi, munizioni, materie esplodenti da parte dei privati cittadini che ne siano detentori; in ultimo la legge 29 dicembre 1920 n. 1819, riguardante anche le contravvenzioni per il porto d'armi.

Dunque tutta la materia concernente le armi e le materie esplodenti, o, in generale, pericolose, fu già oggetto ripetute volte di provvidenza da parte del legislatore.

Giunge ora la proposta di una nuova legge, la quale, a mio avviso, invece di mirare a riassumere tutte le leggi frammentarie anteriori e completarle per farne un testo definitivo che, tutto contemplando, sia di sicura guida ed indicazione al giudice, detta norme nuove senza rendersi esatto conto di tutto il materiale legislativo anteriore: il presente disegno di legge, infatti, in qualche parte è conforme a precedenti disposizioni di leggi, in altre parti tace ciò che le leggi anteriori contemplano, in altre aggiunge disposizioni che fra le disposizioni delle leggi precedenti non si leggono.

Pertanto, una delle ragioni per cui sono esitante sulla utilità del presente disegno di legge, così come è stato proposto, io traggo dalla disposizione dell'art. 8 della legge 19 luglio 1894.

Col disegno di legge, si incrimina il semplice fatto della detenzione di certo genere di armi e materie pericolose senza giustificato motivo. Orbene nella legge del 1894 all'articolo 8, è precisamente previsto questo: « Senza la speciale licenza del ministro dell'interno, e del prefetto della provincia nessuno può fabbricare, vendere, trasportare o conservare in casa o altrove, gli oggetti e le materie indicate nell'articolo 1 »; il quale così enumera tali oggetti e materie: « Dinamite, o altri esplodenti simili nei loro effetti, bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari, ovvero sostanze e materie destinate alla composizione o alla fabbricazione di tali oggetti ». Gli è così che le ipotesi di fatto ipotizzate dalla nuova legge paionmi già previste nell'art. 8 della legge del 1894; con questa differenza, che, mentre col disegno di legge in esame si richiede il giustificato motivo; il quale basta ad esonerare da qualunque responsabilità, la legge del 1894 invece non richiede neppure tale estremo, bastando la mancanza del permesso del prefetto o del Ministero, cioè il permesso dell'autorità competente che in precedenza riconosca la legittimità del fatto e come tale lo consenta in via preventiva.

In questo senso dunque la legge del 1894 è più severa che non la disposizione oggi in esame. La penalità, è vero, prevista nel capo verso dell'art. 8 della legge 1894 non è grave, giacchè è comminata la pena dell'arresto fino ad un anno e l'ammenda sino a lire 2 mila mentre con la disposizione oggi proposta la pena è della reclusione fino a 5 anni e della vigilanza speciale della pubblica sicurezza, ma allora trattasi piuttosto di modificare la pena-

lità, ma non di riformare l'articolo 8 della legge del 1894, e quindi non pare urgente il bisogno di ricorrere ad una nuova legge.

Sarà utile ricordare che più ampiamente ed organicamente poi tutta la materia riguardante la detenzione, la fabbricazione e il trasporto di armi e materie esplosive è regolata dal Regio decreto 3 agosto 1919. Con tal Regio decreto quasi tutti questi reati previsti dall'attuale disegno di legge, sono contemplati e severamente puniti. In verità quel Regio decreto, nel comminare penalità gravi, modifica anche le garanzie prescritte del codice di procedura penale ed è un decreto che, stando al testo com'è stampato nelle effemeridi giudiziarie, non può considerarsi emanato nè in virtù della legge dei pieni poteri nè in virtù di facoltà che in momenti eccezionali competono al potere esecutivo in luogo del potere legislativo per cui occorre la ratifica del Parlamento, il che non è prescritto pel cennato decreto. Ad ogni modo sulla costituzionalità di esso nessuna questione è stata ancora sollevata.

MORTARA. Queste disposizioni furono ratificate dal Parlamento.

CANNAVINA. Tanto meglio. Ed allora, dal momento che si ha anche un decreto divenuto legge, il quale contempla interamente la materia, a maggior ragione c'è da dubitare sulla necessità di ricorrere a nuove disposizioni. Data così la esistenza di tante disposizioni legislative regolatrici della materia, che si integrano a vicenda, dettare una legge nuova, che delle precedenti non tenga esatto conto, presenta pericolo assai grave nella pratica applicazione. Tra l'altro, approvando senz'altro le disposizioni che oggi ci sono proposte, sorgerebbe in pratica la prima questione di vedere quanto queste nuove disposizioni siano da ritenere innovatrici di quelle precedenti; se tutte le ipotesi previste dalle leggi anteriori siano contemplate in questa che oggi discutiamo, se ed in quanto essa abbia abrogato le leggi anteriori. Pertanto, poichè oggi sappiamo che è stato proposto dal Governo anche un articolo aggiuntivo, il quale non può non essere oggetto del nostro ponderato esame per orientarsi sulla opportunità o meno di esso, io pregherei di rinviare il disegno di legge all'esame dello stesso Ufficio centrale, invitandolo nel più breve tempo possibile, date le urgenti necessità del

momento, a presentare un nuovo testo definitivo, organico ed armonico delle proposte disposizioni, che prevenga ed elimini ogni eventuale inconveniente e possa così costituire una norma fondamentate organica e sicura per tutti coloro cui è demandata l'applicazione della legge, togliendo di mezzo la possibilità di cavillazioni cui si possa aggrappare il colpevole per sfuggire al rigore della legge.

Non aggiungo altro, sperando che la mia proposta sia accettata dall'onorevole Ufficio centrale e dal Governo. (Approvazioni).

BATTAGLIERI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIERI. Onorevoli signori senatori. Per quel pochissimo che può valere la mia opinione, io ci tengo ad esprimerla dinanzi a voi, ed è sopratutto una opinione attinta alla pratica nella applicazione nelle leggi penali.

Premetto che sono pienamente favorevole a questa legge. Ma pure comprendo e sento tutta la eccezionale gravità del momento in relazione alla legge stessa e do lode al Governo d'averla proposta. Noi ricordiamo, onorevoli colleghi, come le condizioni generali del paese abbiano ripetutamente richiamato l'attenzione del Governo e dei due rami del Parlamento, abbiano rese necessarie delle disposizioni di carattere eccezionale, ed ove ciò non ricordassimo per la storia della nostra legislazione, ci è chiaramente detto dalla accurata e perspicua relazione, che precede il disegno di legge.

E mi sia consentito, giacchè ho la parola, di aprire una parentesi per sottoporvi un rilievo di fatto. Mi duole di non veder presente l'onorevole ministro della guerra, al quale dovrei specialmente rivolgermi; ma la mia osservazione può anche essere rivolta all'onorevole Sotto Segretario degli Interni, il quale ne farà quel conto che nella sua prudenza riterrà più opportuno. È stato detto parecchie volte con pieno fondamento che sono necessarie leggi eccezionali per reprimere l'uso delle armi e degli esplodenti, cresciuti tanto più di numero durante il periodo della smobilitazione, e in conseguenza dello scioglimento dei depositi di nateriali di guerra i quali ancora si trovano sparsi in zona di guerra e in zona territoriale.

Ora io ricordo, e sovra di questo desidero richiamare l'attenzione del Governo, io ricordo che cominciatosi il lavoro di trasporto delle

munizioni e delle armi e di scaricamento dei proiettili, furono adibiti a questo servizio anche operai borghesi sui quali non sempre si usarono le cautele di vigilanza richieste dalle esigenze del momento e dalle delicate funzioni loro affidate. Onde non fu talvolta escluso il dubbio che siano accadute così sottrazioni di parti d'armi e di congegni e di munizioni.

Anche di qui deriva la necessità suprema di correre prontamente al riparo nell'interesse della tranquillità sociale e di quella pacificazione che da tutte le parti, così cordialmente auguriamo.

E per l'indole della legge poi consento con profonda convinzione che dovendosi fare una legge di carattere eccezionale ed urgente come questa, debba esser concepita in modo da togliere di mezzo ogni possibilità di contestazione innanzi alla autorità giudiziaria, cosicchè essa rappresenti in certo modo un testo unico che raccolga, coordini e rafforzi le leggi anteriori o le abroghi se si ritengano non più applicabili o perchè insufficienti alle condizioni attuali, o perchè incomplete.

Mi associo quindi alle osservazioni dell'onorevole collega Cannavina, nel senso che la Commissione dovendo esaminare un articolo aggiuntivo presentato dal Governo veda contempora neamente, e rinviando soltanto alla seduta di domani la prosecuzione della discussione, se non ritenga di poter coordinare a queste che sono proposte al nostro voto le antecedenti disposizioni nella stessa materia per poter dare all'autorità giudiziaria per la loro rigorosa applicazione, una norma diritta e costante, la quale dia il modo di raggiungere con maggiore efficacia e sicura tutela della pubblica tranquillità lo scopo che la legge si propone. (Approvazioni).

Proposta del senatore Zupelli.

ZUPELLI. Chiedo di parlare per fare una proposta.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole senatore Zupelli.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi, nei giorni 3 e 4 corrente avrà luogo sull'insanguinato e glorioso Grappa una cerimonia religiosa.

Io credo di interpretare il sentimento altamente patriottico del Senato proponendo che un membro dell'alta Assemblea rappresenti il Senato alla cerimonia, e ciò quale reverente omaggio ai caduti eroici sul Grappa e quale testimonianza della gratitudine nazionale. (Vive approvazioni, applausi).

PULLÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pullè.

PULLÈ. Associandomi di tutto cuore alla proposta dell'onorevole collega Zupelli, io voglio ricordare che il 7 di questo mese verranno dinanzi al monumento commemorati i gloriosi caduti sul monte Podgora, il terribile baluardo di Gorizia.

Io domando al Senato che esso si faccia rappresentare anche alla commemorazione goriziana. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Zupelli propone che il Senato si faccia rappresentare alla cerimonia che avrà luogo il giorno 4 agosto sul Grappa per commemorare i gloriosi che caddero sul campo di battaglia. Credo che la proposta del senatore Zupelli per l'altissimo spirito patriottico, per la riconoscenza che tutta la nazione deve a quei valorosi, non possa essere che accolta e proporrei che il Senato desse mandato di rappresentarlo al generale Giardino. (Applausi).

Questi applausi mi diceno che la mia proposta è accolta.

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. A nome di tutti i soldati del Grappa e di tutti quelli che caddero sul Grappa, io ringrazio il Presidente e ringrazio voi, onorevoli colleghi, dell'onorifico incarico che mi date, e che io assolverò fedelmente. Agli spiriti dei nostri caduti che aleggiano sui nostri campi di battaglia, dinanzi ai cittadini che, come l'anno scorso, accorreranno a migliaia per onorarne la memoria, io offrirò i sentimenti nobilissimi del Senato. Io pensavo di dire a quei cittadini raccolti in un pensiero comune e altissimo, che era loro dovere di ricordare che le vittorie del Grappa sono state vittorie di disciplina, di una disciplina non imposta coercitivamente e ferreamente, come pure l'esigenze della guerra potevano reclamare, ma di una disciplina di mutua fede e di reciproco amore e che fu sempre da tutti spontaneamente osservata fino al sacrificio della vita, fino alla vittoria. Ma ora che voi

mi conferite questo incarico, e se voi me ne date consenso, io vorrei chiamare quei cittadini a quella disciplina e vorrei dir loro che, al disopra delle divisioni di pensiero politico, il Senato italiano unanime attende da tutti gli italiani che si infiammino a quella disciplina di mutua fede e di reciproco amore e che soltanto da essa la nostra Italia potrà risorgere a quella fortuna che il sacrificio della vita dei nostri caduti le hanno meritato. (Applausi vivissimi).

RODINO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, ministro della giustizia e degli affari di culto. Il Governo intende associarsi alle nobilissime manifestazioni del Senato in memoria dei caduti sul Grappa; il Governo pensa che in quel giorno sul Grappa non saranno raccolte solo le rappresentanze ufficiali, ma vi sarà presente ogni anima italiana per ricordare ed onorare coloro che hanno sofferto, coloro che sono morti per la Patria.

Così l'esempio di quei gloriosi indimenticabili soldati serva di scuola a tutti gli italiani per renderli, senza distinzione di tendenza, degni dell' Italia. (Applausi vivissimi).

PRESIDENTE. Il senatore Pullè ha anche ricordato al Senato che fra pochi giorni vi sarà la cerimonia commemorativa dei caduti sul Podgora. Propongo che il Senato si faccia rappresentare alla cerimonia, delegando il senatore Bombig. (Applausi).

BOMBIG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMBIG. Io ringrazio vivamente il Senato per l'incarico onorifico che ha voluto affidarmi: prometto che in quel giorno sarò a rappresentare l'alto sentimento patriottico del Senato e porterò la parola di devozione di questo alto Consesso per ricordare tutti quei gloriosi eroi, morti per la salvezza della Patria e la liberazione delle nostre terre. (Applausi).

Comunicazioni del ministro delle finanze.

SOLERI, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLERI, ministro delle finanze. Io ho chiesto la parola per aggiungere una comunicazione a ciò che ho risposto prima all'onor. senatore

Placido e per dargli una notizia che credo gli sarà lieta: mi è giunta comunicazione che la Commissione centrale ha pronunziato oggi sul ricorso a cui egli accennava ed ha accolto completamente la tesi ch'egli ha sostenuto.

Io aggiungo che sarà anche mia cura di richiamare questo agente delle imposte perchè non insista un' altra volta su questa tesi, su cui è stata detta la parola « fine », ma nello stesso tempo chiedo che mi sia consentito rivendicare qui l'opera di questi agenti delle imposte, che si svolge in modo così ingrato, e che portano in genere – se vi è qualche eccezione si deve deplorare – un alto sentimento di disciplina e di sacrifizio nel loro mandato difficile e penoso, ma necessario per lo Stato. (Approvazioni).

PLACIDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Ringrazio vivamente il ministro di questa comunicazione e ne sono lieto, augurandomi che i richiami dell'onorevole ministro all'agente delle imposte di Napoli pongano fine davvero all'incresciosa vertenza.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano o di altri ordigni e materie esplodenti.

Domando all'Ufficio centrale se accetta l'articolo aggiuntivo presentato dal ministro e che è già stato stampato e distribuito.

INGHILLERI, relatore. Chiedo di parlare., PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI. Mi duole che dai ricocdi del Grappa, che richiamano alla memoria le antiche virtù italiche, dobbiamo ora venire all'esame di un progetto che mira alla repressione delle violenze demolitrici dell'autorità dello Stato e di ogni attività sociale.

Siccome l'onorevole senatore Cannavina ha fatto una discussione generale, così prego di voler permettere che l'Ufficio centrale esponga le sue ragioni, perchè mi sembra che l'onorevole Cannavina abbia fatto un attacco a fondo contro il progetto di legge ed è ragionevole che l'Ufficio centrale dimostri i motivi per cui ha dato il suo suffragio favorevole.

Io ho la profonda convinzione che non sia mai stato presentato al Parlamento un progetto che rispecchi il momento attuale e le reali

condizioni del Regno d'Italia quanto questo progetto, il quale è il risultato di tutto quello a cui noi assistiamo, di tutte le perturbazioni che hanno sconvolto l'organismo dello Stato.

Era necessario questo progetto di legge? Ecco il tema. Bisogna rispondere affermativamente, se si considerano tutte le circostanze del momento attuale: e ritengo che noi in questo momento seguiamo il sistema inglese. In Inghilterra, se c'è un fenomeno nuovo che sorge dal movimento sociale, il legislatore accorre e provvede. Il provvedimento può dare dei risultati e pnò cadere poi in desuetudine; in ogni modo quella legge entra nell'arsenale di tutte le leggi inglesi, che al momento opportuno si possono trovare in questo magazzino di leggi sociali che rappresentano un vero momento di giuridica difesa.

Torniamo ora alla questione che si deve risolvere: Era necessaria questa legge? Noi abbiamo una gran quantità di leggi che sono tutte inadeguate alla difesa sociale, perciò il governo considera necessario il proposto disegno di legge. Imperocchè la legge del 1889 concerne l'ordinamento della pubblica sicurezza in tempi normali, e gran parte delle disposizioni di questa legge regola tutti i fenomeni, che si manifestano in una società non turbata da nuovi bisogni, da nuovi indirizzi d'alterazioni di umori fra individui e classi.

La legge del 1908 apportò alcune modificazioni, adeguate a quei tempi perchè le leggi affrontano le situazioni quali si presentano; ma non fu più eguale all'incalzare degli avvenimenti.

Imperocchè, sebbene Crispi nel 1894 abbia presentato un progetto su per giù uguale alla nostra legge attuale, il Parlamento ha voluto mettere un po' di sapore giuridico in questo progetto di legge dimodochè quello che era un ordinamento di pubblica sicurezza diventò un frammento del codice penale. « I portatori di bombe erano puniti quando avevano il fine di commettere un reato contro persone e proprietà », e allora quale fu la conseguenza di questa legge? Non se ne fece niente, perchè non era agevole al pubblico Ministero di provare che questi innocui portatori di bombe avessero il fine e lo scopo di attentare alle persone e alla proprietà. Ma come era possibile che si portassero tali ordegni, che nessun

cittadino porta per sua difesa senza un preor dinato concetto di nuocere? Questa legge non produsse i desiderati effetti, e può considerarsi infruttuosa. Ora il Governo attuale che sta in mezzo ad una guerra di classi, le quali hanno, interessi diversi (e queste diversità di interessi si manifestano con una diversità di mezzi micidiali senza intenti industriali ed economici) in mezzo a questa lotta si sente disarmato; è vero che c'è un arsenale di leggi, ma esse non provvedono ai nuovi fenomeni morbosi, perchè la legge Crispi del 1894 non è più legge di pubblica sicurezza ma una ingiallita pagina di codice penale.

Questo progetto di legge che ora discutiamo, su per giù è il rifacimento della legge quale fu concepita da Crispi, con molte modificazioni opportune. Esso è accettabile; la forma e la parvenza è di contravvenzione, direi che il fenomeno formale è di contravvenzione, ma in rapporto al contenuto, alla qualità del fenomeno e alla pena il fatto si eleva a reale delitto. Quello che è importante si è che il progetto ha fondamento giuridico, il quale si concreta nel carattere temibile di chi senza giusto motivo porta bombe, ecc. Notevole si è che il portatore di bombe e di altri ordigni è punito quando non può produrre un giusto motivo del suo operato e questa circostanza distingue la legge del 1894 dall'attuale, perchè nella legge del 1894, all'articolo 8 si parla anche di portatori di bombe senza licenza. Ora la legge attuale ha portato un rilevante miglioramento, perchè in un paese in cui la lentezza della pubblica amministrazione è un fenomeno ordinario non è agevole ottenere sollecitamente una licenza, mentre possono esservi circostanze così improvvise e momentanee da indurre un individuo a portare una bomba. Se avviene un incendio e si ha materie esplosive in casa, un cittadino le porta in altro punto, in questo caso è un portatore di bombe, ma concorre il giusto motivo perchè, stante l'incendio, era costretto dalla necessità di salvaguardare non solo la sua persona ma anche i vicini, di portare fuori questi ordegni micidiali. Dunque mi pare che la legge in questo è più benigna, è più ragionevole.

Se fossero tempi normali, sarei contrario, mi opporrei decisamente alla legge, ma siamo in tempi che volgono molto gravi per tutti, per

il pubblico, per la pubblica sicurezza interna, per l'esecuzione delle leggi, per l'autorità dello Stato.

Un portatore di bombe senza giustificato motivo è d'interesse pubblico che sia rigorosamente punito, perchè non porta per difesa sua personale questi ordegni, ma li porta per offendere e turbare l'ordine pubblico o per qualsiasi altro scopo che non è certamente legittimo.

Ho esaminato questo disegno di legge, e comprendo, onorevole Cannavina, che ci sono molti di questi difetti; ma si tranquillizzi, che l'articolo è qualche cosa di diverso da tutti gli altri; lasciamolo come è, perchè è proprio un interesse altissimo della società, che la legge sia approvata.

Comprendo che l'art. 2 si potrebbe sopprimere e fonderlo col primo, come il collega Diena proponeva, perchè la materia è non solo affine, ma identica, e se ne fa proposta, l'Ufficio l'accetta.

In rapporto ai correi e ai complici il progetto ricorre ai principî generali regolatori della correità e della complicità. Per i favoreggiatori e i ricettatori il concetto informatore dell'articolo è: che colui il quale presta aiuto diretto od indiretto ai portatori di ordigni micidiali, dovrà essere sottoposto ad una pena identica a quella di coloro che si fanno esecutori di tali atti. Con questa disposizione la legge acquista vigore ed efficacia.

Io comprendo le osservazioni fatte dall'onorevole Cannavina quanto ai favoreggiatori e
posso anche aggiungere che l'Ufficio centrale
accetterà le modifiche ch'egli vorrà proporre,
ma per tutto il resto desidererei che la legge
restasse qual'è. Così pure potremo studiare l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, il quale
articolo però, secondo me, non porta alcuna
maggiore efficacia alla legge, poichè l'argomento da esso trattato appartiene ad un'altra
famiglia di reati.

Ritengo dunque che la legge, qual'è, recherà grandi utilità al paese, purchè, però, vi siano funzionarî che piglino sul serio l'ufficio loro, poichè noi siamo in un paese in cui l'ufficio non è fatto per la collettività, ma per le persone: questo è il gran dramma dell'età nostra. Ognuno fa il proprio dovere in modo da togliersi di dosso ogni responsabilità e di qui nasce il fatto che la nostra Amministrazione è

seminata di corpi consultivi che finiscono per togliere la responsabilità a colui che deve prendere provvedimenti. La legge va eseguita nell'interesse generale del paese, perchè ormai è suonata l'ora di risolvere l'angoscioso problema dell'ordine sociale.

Fiducioso sempre nel buon senso del popolo italiano, ritengo che con l'aiuto e l'opera del Governo, il quale saprà reprimere gli atti di coloro che non vogliono stare entro i confini della legge, il Paese potrà respirare un poco e l'autorità dello Stato essere reintegrata, in modo che i cittadini possano tornare tranquilli al lavoro sociale, quale si addice a cittadini di una grande nazione. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. L'onorevole Cannavina aveva proposto la sospensiva : l'onorevole relatore mi pare si sia opposto....

DIENA, dell'Ufficio centrale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, dell'Utficio centrale. L'onorevole presidente e relatore dell'Ufficio centrale ha già esaurientemente chiarita l'indole di questo progetto di legge, che diversifica e per le sue finalità e per le conseguenze punitive dalle varie disposizioni analoghe che in siffatta materia vennero in precedenza emanate. Diversifica dalle disposizioni della legge di pubblica sicurezza (articoli 21 e 22) che appaiono insufficienti nei riguardi della misura della pena, e che concernono ipotesi alquanto diverse. Diversificano dalle disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi con materie esplodenti, perchè, come egregiamente fu testè ricordato, quelle disposizioni hanno di mira di reprimere la detenzione, il trasporto, la fabbrica di dinamite o di altri esplodenti, con il fine di commettere delitti contro le persone o la proprietà o per incutere pubblico timore o suscitare tumulti.

Il Governo, di fronte ai deplorevoli episodi, recentemente verificatisi e reiteratamente susseguitesi, ravvisò fosse necessario reprimere e con maggiore severità, anche il fatto di chi porta, detiene o conserva, senza giustificati motivi, bombe, esplosivi, ecc., indipendentemente dal fine, a cui si accenna nella ricordata legge 19 luglio 1894.

Gli onorevoli Cannavina e Battaglieri pur non opponendosi in massima all'approvazione

del disegno di legge, propongono la sospensiva. Intendiamoci, se per sospensiva si intende, che si soprasseda nella discussione, per prendere in esame anche l'emendamento ora presentato dall'onorevole sottosegretario di Stato all'interno, che si esamini cioè, se sia opportuno di includere nella legge, non soltanto la detenzione, il porto e la conservazione delle bombe, di ordigni esplosivi ed incendiari, ma altresi gli ordigni per emissione di gas asfissianti, gli sfollagente di qualsiasi forma e dimensione, i bastoni e le mazze ferrate, l'Ufficio centrale non avrà difficoltà di prendere in esame anche questa proposta. Sembra però di dover osservare che le nuove aggiunte non sarebbero in perfetta armonia con il titolo della legge, perchè ivi si accenna a provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano ed altri ordigni e materie esplodenti, il che non include, per certo, tutta quell'altra congerie di ordigni, di bastoni, di mazze ferrate che si dovrebbero enumerare per creare un nuovo titolo di reato sia pure di minore gravità.

Ma, se rispetto a questo esame l'Ufficio centrale, come si disse, crede di non dover sottrarsi, non del pari accetterebbe quanto viene proposto dall'onorevole Cannavina, a cui pare siasi associato l'onorevole Battaglieri, di assumere esso Ufficio centrale l'incarico di coordinare le disposizioni del presente progetto di legge con tutte quelle analoghe, largamente disseminate nella nostra legislazione.

Perchè il Senato possa apprezzare la gravità e difficoltà del lavoro che ci si vorrebbe addossare, basti succintamente ricordare, che di materie esplodenti e di bombe si parla e negli articoli 21 e 22 della legge di pubblica sicurezza e nel Codice penale, agli articoli 462, 468, 255, 301, in relazione al disposto dell'articolo 310.

Quando il ministro Crispi nel 1894 presentò, come si disse, il progetto di legge, che divenne poi la legge 19 luglio 1894, ebbe pur presente l'esistenza di quelle varie disposizioni disseminate e nella accennata legge di pubblica sicu rezza e nel Codice penale, ma credette non di meno di lasciarle immutate, appunto perchè il progetto di legge, come originariamente era stato presentato, aveva il fine di reprimere con più severa misura il fatto della illegittima detenzione di bombe, dinamite od esplodenti, in-

dipendentemente dallo scopo propostosi dall'agente con tale detenzione.

Come l'onorevole Presidente e relatore dell'Ufficio centrale ha testè ricordato, tanto la Commissione della Camera, relatore l'onorevole Francesco Spirito che l'Ufficio Centrale del Senato, relatore l'illustre Costa, credettero che la legge dovesse avere invece una estensione maggiore e che con particolari e severe disposizioni si reprimessero non solo i reati commessi contro le persone o la proprietà, con il mezzo di bombe esplodenti, ma anche il fatto della semplice detenzione, o del trasporto o della fabbrica di dette bombe od esplodenti, quando ciò si fosse compiuto con il fine di commettere delitti contro la persona o la proprieta o di incutere pubblico timore, e si vollero così gravemente reprimere anche quei fatti che non fossero ancora pervenuti al grado di un vero e proprio tentativo punibile, ma rivestissero piuttosto il carattere di atti preparatori.

Ora, pur tenendo fermo quanto la suindicata legge del 1894 dispone, il proposto disegno tende a comminare altre gravi sanzioni, per il solo fatto della detenzione del trasporto, senza un giustificato motivo di bombe od altri ordigni esplosivi od incendiari o di materie esplodenti.

Che le ipotesi raffigurate nel disegno di legge, rivestano il carattere di delitti, piuttosto che quello di fatti contravvenzionali, pare non possa dubitarsi, sia perchè la detenzione ed il porto di bombe o di altri ordigni congeneri, senza un giustificato motivo, include di per sè un proposito delittuoso, per cui potrebbesi affermare che il dolus est in re ipsa, sia per l'indole della pena, che si vuole irrogare, reclusione da due a cinque anni; ma, prescindendo dal soffermarci intorno a cotesta indagine, sta di fatto che con il disegno proposto si vollerodettare più severe sanzioni di quel che non fossero incluse nella legge di pubblica sicurezza ed in altre disposizioni del Codice penale e nello stesso articolo 8 della legge 19 luglio 1894 per quanto riguarda la detenzione ed il porto di bombe e di altri ordigni esplodenti od incendiari.

Infatti, nella legge di pubblica sicurezza al l'articolo 21 si statuisce: « senza licenza del l'autorità di pubblica sicurezza del circondario

e l'osservanza delle prescrizioni relative non possono tenersi in casa trasportare per conto proprio o di privati, polveri da sparo o altre materie esplodenti in quantità non superiore ai cinque chilogrammi, e per la dinamite e per altre materie a base di nitroglicerina la licenza è necessaria per qualsiasi quantità; ma la violazione di queste norme non importa pel contravventore che la pena dell'ammenda sino a lire trecento o l'arresto sino ad un mese. L'articolo 22 della legge stessa null'altro statuisce, che per l'impianto di polverifici di fabbriche di fuochi artificiali o di altri opifici nei quali si lavorino polveri ed altre materie esplosive occorre la licenza del prefetto, al che trasgredendosi la pena è quella fissata dall' articolo 462 del Codice penale cioè l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a lire cinquecento.

Ora, queste sanzioni punitive, di fronte agli episodi ricordati sono del tutto insufficienti e non rispondone alla necessità imperiosa di una rafforzata tutela sociale.

Parimenti l'art. 468 del Codice penale, stabilisce che chiunque clandestinamente e contro il diritto tiene in casa o in altro luogo un ammasso di armi o di materie esplosive, è punito con l'arresto non inferiore a tre mesi.

Così l'art. 255 nei riguardi della misura della pena, non risponde sufficientemente (ed in parte venne ad essere modificato dall'art. 2 della ricordata legge 19 luglio 1894), poichè ivi si statuisce che chiunque al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine fa scoppiare bombe, ecc., è punito con la reclusione sino a trenta mesi, e se lo scoppio avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso la reclusione è da cinque mesi a cinque anni.

Ora, senza procedere ad ulteriore esame di altre analoghe disposizioni di legge, apparisce quanto inopportuno sarebbe di soprassedere alla discussione ed approvazione del disegno di legge, che indubbiamente ha carattere urgente, in attesa che l'Ufficio centrale coordinasse e rifondesse in un testo unico le varie disposizioni che si trovano qua e là sparse nelle accennate leggi e come siffatto lavoro importerebbe per necessità di dover modificare disposizioni e del Codice penale e della legge di pubblica sicurezza e della legge del 1894.

Perciò, interpretando il pensiero dell'Ufficio centrale, verrei alla conclusione, che l'Ufficio centrale si riserva, riferendo anche nella prossima seduta, perchè è necessario ed urgente che questo disegno di legge diventi al più presto legge dello Stato, di studiare l'articolo aggiuntivo oggi proposto dall'onorevole ministro per vedere se possa essere opportunamente inserito, senza turbare l'euritmia della legge; ma non consentirebbe di assumere il lavoro di coordinazione in un testo unico di tutte le disposizioni, che hanno analogia con il proposto disegno, come sembra sia desiderio, dell'onorevole senatore Cannavina, ed in parte anche dell'onorevole senatore Battaglieri. (Vivissime approvazioni).

CANNAVINA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Tengo a dichiarare che non ho avuto affatto l'intenzione di dare all' Ufficio centrale l'incarico della redazione di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia. Il mio proposito era ben altro. Pur dividendo perfettamente il pensiero dell'Ufficio centrale e del Senato sulla necessità di questo disegno di legge che disciplini rigorosamente certi rapporti e certe situazioni in questi momenti eccezionali gravissimi, ne ho chiesto il rinvio allo stesso Ufficio centrale appunto per provvedere ad una redazione migliore, più accurata, più completa che desse maggiore efficacia alle disposizioni in esso contenute. Se mi fosse consentito, io potrei fare un'indagine attraverso le varie leggi già da me ricordate per dimostrare come in molte parti e per parecchie ipotesi criminose provvedono meglio, per le finalità del legislatore, le disposizioni delle leggi anteriori che non quelle oggi proposte, e però, ad inserire nella legge attuale, la quale finirebbe per essere l'unica regolatrice della materia, tutto il buono e tutto il meglio delle leggi anteriori io proponevo la sospensiva, tanto più che il Governo ha proposto un articolo aggiuntivo che l'Ufficio centrale ha bisogno di esaminare. Il breve indispensabile rinvio sarebbe così riuscito utile anche per completare ed integrare il disegno attuale con tutto il meglio contenuto nelle leggi anteriori che potrebbe per effetto delle nuove disposizioni ritenersi abrogato implicitamente. Il testo unico verrà in seguito e lo farà certo

il Governo. Noi a ciò potremo indurlo con un opportuno ordine del giorno; ma fino a quando il testo unico non sarà emanato, reputo necessario che il disegno di legge oggi in esame sia integrato e completato in modo da aumentarne fin da ora l'efficacia e precisarne la portata.

Ecco in che senso avevo proposto la sospensiva e in che senso intendo mantenerla.

BATTAGLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIERI. Onorevoli colleghi, desidero, con la vostra benevola tolleranza, di chiarire un mio concetto, perchè mi pare di comprendere che molto probabilmente le parole mie non hanno corrisposto chiaramente al mio pensiero.

Mi consenta innanzi tutto il Senato di ripetere che do plauso incondizionato al Governo per aver proposto questo disegno di legge. Onorevoli signori senatori, in tutte le regioni d'Italia ed anche in quella alla quale appartengo e che per lungo tempo ho avuto l'onore di rappresentare nell'altro ramo del Parlamento, la pubblica tranquillità è stata gravemente turbata spesso contro ogni ragionevole previsione. Fatti di una gravità eccezionale che hanno scossa profondamente la coscienza pubblica sono derivati appunto dalla illecita, criminosa detenzione di armi e di esplodenti. È inutile di ricercare qui le ragioni del fatto e come questi mezzi pericolosi siano andati a finire in mano a certi facinorosi. Constatiamo il doloroso fatto. E chi ha potuto constatarlo in tutta la sua impressionante gravità non può che plaudire alle proposte del Governo perchè (è questa una mia opinione personale, ma che ritengo da molti qui condivisa), perchè non sarà mai abbastanza pronta e severa la sanzione della legge diretta a prevenire sanguinose stragi e sovversive violenze.

La difesa dell'incolumità dei cittadini è la difesa dell'ordine pubblico ed è la difesa dello stesso ordinamento sociale ed è doveroso che alla marea dei truci propositi e dei criminosi attentati, lo Stato, con tutta l'energia delle leggi, opponga un saldo argine.

Onorevoli signori della Commissione, vi prego dunque a darmi venia del dubbio che mi ha mosso a parlare, poichè mi parve opportuno che il magistrato chiamato ad applicare la legge abbia diritta innanzi a sè la via dell'applicazione e gli sia chiarita autorevolmente ogni incertezza fra le leggi anteriori e la attuale.

Onorevole signor Presidente relatore, onorevole collega Diana che con tanta efficacia di lucide ragioni avete chiarita la questione, sono lieto di aver provocato le vostre dichiarazioni, perchè esse hanno chiaramente additata la retta via di applicazione di questa legge, e sono quasi un commento preventivo della legge stessa.

Io non intendevo dunque (questa è la spie-gazione che sentivo il dovere di dare alle mie parole) non intendevo chiedere la sospensiva della discussione avendo in animo queste convinzioni. Ma, poichè vi era un articolo aggiuntivo da esaminare, la mia era più che altro una deferente raccomandazione alla Commissione, perchè vedesse se non vi era modo di dissipare la nebulosità che sentivo nell'animo e che in altri pure poteva sorgere.

La iliustrazione della legge, in relazione alle leggi anteriori, data dall'illustre Presidente e relatore, e dal collega onorevole Diana, allontanano ora ogni dubbio, e quindi io dichiaro che non solo darò il mio voto alla legge, ma non insisto in qualunque forma di proposta sospensiva, dalla quale occorrendo dichiaro pure di espressamente recedere. Fo voti che la legge sia prontamente approvata e applicata e che abbia il risultato al quale è diretta, onde possa essere uno dei mezzi di tranquillità e di pacificazione del nostro Paese che ha bisogno di pace feconda, non di odî sanguinari, ne di violenze alle quali non sarà mai soverchio il legittimo opporsi preventivo e repressivo dell'autorità dello Stato. (Approvazioni).

MORTARA. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Sono d'accordo con l'on. senatore Battaglieri sulla inopportunità di qualunque rinvio. Noi siamo qui a lamentare le stragi, gli eccidi, i fratricidi, come è stato detto efficacemente anche ieri, che si consumano tutti i giorni in Italia. Noi chiediamo al Governo che metta fine a questa lugubre odissea; e quando il Governo ci viene a chiedere gli strumenti necessari per eseguire il nostro invito, o piuttosto la ingiunzione che gli viene dalla voce del popolo italiano, noi cominciamo a tergiversare a parlare di rinvio, di proroghe.....

Questo non si capisce; è necessario far presto, anche se non si fa perfettamente bene; è necessario uscire dai vecchi schemi della giurisprudenza e del diritto formalistico, perchè qui quello che urge è di reprimere prontamente uno stato di cose che non può durare senza vergogna e grave danno dell' Italia

Quindi, se per la discussione dell'articolo aggiuntivo proposto dal Ministero l'Ufficio Centrale non è in grado oggi di pronunciarsi, potrà pronunciarsi domani, ma non c'è bisogno di deliberare un rinvio.

Nell'ipotesi appunto che l'Ufficio Centrale aderisca, senza accogliere proposte di sospensiva, alla immediata discussione della legge, io lo prego di considerare se la prima parte del primo articolo sia espressa in modo sufficiente per raggiungere lo scopo della legge, o se invece non contenga una specie di sdrucciolatoio, sul quale potranno passare tutte le indulgenze possibili, anche quelle che a enunciarle appaiono inverosimili, ma che pur troppo la pratica dimostra più che verosimili, fatalmente vere e quotidiane. L'articolo comincia con queste parole: « chiunque senza giustificato motivo porta o detiene o conserva una o più bombe a mano.....». Un collega mi domandava or ora se lo scopo di partecipare ad una spedizione punitiva di arditi del popolo, o di fascisti, o di comunisti, o lo scopo di partecipare a una seduta di consiglio comunale a uso di quella famigerata di Bologna, può costituire un giustificato motivo per portare bombe a mano. Perchè « giustificare » significa spiegare le ragioni, per le quali si ha la bomba a mano o l'esplosivo; e chi si è giustificato sarà assolto. Il giudice assolverebbe dunque anche quei signori, i quali avevano trasformata la sala vicina all'aula consiliare di Bologna in un arsenale di bombe. Mi pare che qui bisogna dire « senza una ragione legale » e non « senza un giustificato motivo». Solo in tal modo si rende chiaro quale specie di scusante sia ammessa. Naturalmente non possiamo dire che chiunque porta un'arme è punito perchè i funzionari dello Stato, le guardie, i carabinieri, devono andare armati. Prego quindi l' Ufficio centrale e l'on. ministro di preferire la dizione da me proposta, perchè altrimenti, ripeto, qualsiasi peggiore motivo può essere una giustificazione.

TESO, sottosegretario di Stato agli interni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESO, sottosegretario di Stato agli interni. È stato proposto dall'onorevole Cannavina un brevissimo rinvio della discussione di questa legge, sopratutto perchè la Commissione possa esaminare l'articolo aggiuntivo che il Governo ha presentato questa mattina. Mi pare che questa sia rimasta l'unica ragione che egli mantiene per il rinvio. Naturalmente il Governo non si può associare a tutte le considerazioni che ha fatto il senatore Cannavina per giustificare la sua proposta, ma non ha ragione di opporsi al rinvio della discussione dell'articolo aggiuntivo a domani.

Ciò non toglie, però, che la discussione del disegno di legge possa cominciare immediatamente. Devo un vivo ringraziamento all'onorevole Presidente dell'Ufficio centrale e all'onorevole senatore Diena, i quali hanno giustificato, con opportune considerazioni, non solo la necessità, ma anche l'urgenza di questo disegno di legge, necessità ed urgenza che sono state messe in giusto rilievo anche dai senatori Mortara e Battaglieri. Il Senato comprende la opportunità, data l'imminenza delle vacanze parlamentari, di discutere e, mi auguro, di approvare questo disegno di legge in tempo perchè possa essere portato alla discussione nell'altro ramo del Parlamento. Mentre le trattative per la conciliazione e per il disarmo degli spiriti procedono alacremente, e fortunatamente in modo tale da rallegrare gli animi nostri, credo che il Senato ravviserà la necessità di dare al Governo i mezzi indispensabili per potere, dopo gli spiriti, disarmare anche le persone.

INGHILLERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI, relatore. Il senatore Mortara propone la soppressione, all'art. 1°, delle parole « senza giustificato motivo »: anche a me non piace la parola « giustificato » e avrei preferito le parole « senza giusto motivo » ma dire « senza una ragione legale » mi pare che esorbiti proprio dal concetto dell'articolo stesso. Infatti, quando si dice senza una ragione legale vuol dire che vi deve essere una ragione che abbia fondamento nella legge: in questo caso è meglio dire: « senza licenza ». Quindi

l'Ufficio centrale mantiene la formula quale è nell'art. 1°.

PRESIDENTE. Il relatore ha fatto la proposta di riserbare a migliore esame dell'Ufficio centrale l'articolo aggiuntivo e nello stesso tempo di procedere innanzi nella discussione degli altri articoli.

Chi approva la proposta è pregato di alzarsi. (Approvata).

Dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

Art. 1.

Chiunque, senza giustificato motivo, porta, detiene, o conserva una o più bombe a mano od altri ordigni esplosivi od incendiari di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la vigilanza speciale della pubblicà sicurezza per cinque anni.

Se il condannato ha riportato altra condanna per reato della stessa indole, per contravvenzione concernente le armi e le materie esplodenti, o per delitto contro la persona o la proprietà, potrà essere assegnato a domicilio coatto a norma degli articoli 123 e seguenti della legge 30 giugno 1889, n. 6144.

DIENA, dell'Ufficio centrale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, dell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale propone che l'art. 1 sia fuso con l'art. 2 e sia formulato in questa guisa: Chiunque senza « giusto motivo » se non si accetta l'espressione usata nel disegno « senza giustificato » porta, detiene o conserva una o più bombe a mano ed altri ordigni esplosivi di qualsiasi specie o materie esplodenti ecc.

La proposta fusione dei due articoli è giustificata dal fatto che l'art. 2 non fa che riprodurre
nei precisi termini l'art. 1: per quanto riguarda
gli elementi costitutivi del réato, per cui torna
inutile fare una duplicazione di disposizioni;
mentre basta introdurre la parola « materie
esplodenti » dopo le parole « incendiarie di
qualsiasi specie ». Resta a decidere se si debba
adottare la dicitura: « senza giustificato motivo » o « senza giusto motivo » o « senza ragione legale » come viene proposto, facendo
presente che l'Ufficio centrale non crederebbe

di discostarsi dalle espressioni « senza giusto motivo ».

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Rispondo al dubbio dell'onorevole relatore. La frase «senza giustificato motivo» potrebbe essere sostituita da quest'altra «senza legittima autorizzazione».

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. C'è un avverbio usato frequentemente nelle leggi e che risolve la questione; si dica « chiunque illegittimamente detiene » ccc.

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Osservo che dicendo « senza legittima autorizzazione » s'intende che la legge preoccupata di queste detenzioni abusive, richiede un permesso dato volta per volta come per esempio trattandosi d'indagini chimiche o di sottrarre dei materiali alla possibilità di esplosione.

A me pare che questa sostituzione risponda allo scopo della legge: l'autorità giudiziaria deve dire: avete o non avete questo permesso? Se non lo avete, siete senz'altro colpiti dalla legge.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Insisto nell'avverbio « illegittimamente » perchè è il più estensivo; esse non esclude ma include anche l'ipotesi formulata dall'on. Tomassia, ed altre nel tempo stesso ne disciplina.

INGHILLERI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI, relatore. Io ho esposto i motivi per cui l'Ufficio centrale non poteva accettare la proposta del senatore Mortara; la parola « illegittimamente » sarebbe soltanto un po' più chiara; quanto alla ragione legale, bisognerebbe che si potesse trovare fondamento in una legge.

Ora, a me pare che il testo della legge sia sufficiente. Forse era meglio dire: « Chiunque porta bombe », senza aggiungere altro, cioè considerare il fatto materiale. Però questo fatto non si deve punire quando vi è sufficienza di motivi giustificati, quindi l'Ufficio centrale non

può accettare la proposta fatta e mantiene il suo testo.

LAMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. La legge ha un'importanza straordinaria; l'ha detto anche ora il Governo. Ma vi è controversia sulla dizione dell'articolo 1º e noi non sentiamo una parola delle obbiezioni fatte dall'onorevole relatore, che disgraziatamente ha tanta sapienza, ma non ha voce per farsi sentire, e non vuole servirsi di un collega dell'Ufficio centrale. Di più il Governo propone a questa legge un articolo aggiuntivo, che può cambiare in certo modo il contesto: credo sia opportuno rimandare a domani questa discussione.

Voci. No. No.

PRESIDENTE. Lei, onorevole Lamberti, fa una proposta concreta per la sospensiva?

LAMBERTI. Propongo che sia rimandata a domani l'esame di questa legge. "

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale consente nel rinvio della legge a domani?

INGHILLERI, relatore. No.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensiva. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Non è approvata).

TORRIGIANI FILIPPO. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. La discussione è sorta sulla proposta Mortara, se doveva o no essere modificata la prima frase dell'art. 1. Cioè a dire « chiunque senza giustificato motivo ».

Ora, credo che la formula più semplice di tutte sia quella di togliere le parole « senza giustificato motivo », lasciando il resto come è proposto.

FERRERO DI CAMBIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Ho chiesto di parlare poichè desidero di dire che nella frase « senza giustificato motivo », o in quelle altre che si stanno escogitando o proponendo per dare all'articolo la sua vera portata, sta il vero nocciolo del disegno di legge. E poichè non vedo facile l'accordo e reputo pericolosa una improvvisazione, propongo che quest' articolo primo sia anch'esso rinviato all'Ufficio centrale per un ulteriore esame e perchè venga da esso Ufficio centrale riproposto alle deliberazioni del Senato in una miglior lezione nella seduta di domani.

Voci. No, no, no.

PINCHERLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINCHERLE. Credo di dover accedere alla proposta fatta dal senatore Torrigiani, di togliere, cioè, qualsiasi indicazione di legittimo o giustificato motivo, perchè quando si dice « legittimo motivo » si deve intendere che si tratti di un motivo che la legge ammette, secondo le norme generali sulla imputabilità.

È evidente infatti che nell'applicare questa legge speciale, come qualsiasi altra legge penale, il magistrato deve tener conto delle disposizioni del Codice penale e più precisamente dell'art. 49 del Codice stesso, per il quale « non è punibile colui che ha commesso il fatto;

« 1° per disposizione della legge e per ordine che era obbligato ad eseguire dell'autorità competente ».

Quindi la semplice detenzione di bombe e di esplodenti deve esser punita, salvo che l'imputato, trovandosi in uno di questi casi, possa invocare il detto articolo del Codice penale, e andar esente da pena. Quindi credo che togliendo quell'inciso si otterrebbe l'effetto desiderato, senza adoperare espressioni che si prestano a interpretazioni ambigue o arbitrarie.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Dichiaro di aderire alla proposta del senatore Torrigiani Filippo appoggiata dal senatore Pincherle.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, dell' Ufficio centrale. Coi chiarimenti dati dai senatori Pincherle e Mortara l'Ufficio centrale non si oppone che siano soppresse le parole « senza giustificati motivi » ben inteso però che rimanga fermo che in applicazione dei principi generali del codice penale, la responsabilità debba escludersi, non solo ogni qualvolta si verifichino le condizioni prevedute dall'art. 49 n. 1 del codice penale, come fece accenno l'onorevole senatore Pincherle, ma anche quando per mancanza di dolo il fatto possa essere giustificato. L'onorevole presidente e relatore dell'Ufficio centrale, ha poco fa accennato ad un esempio che torna utile richiamare.

Se taluno che detiene legittimamente nella propria casa materie esplosive, per la tema che per un incendio improvvisamente divampatosi, si verifichino maggiori danni, trasporta lungi della casa le materie esplodenti, se durante il trasporto viene fermato da un agente della forza pubblica, dovrà essere ritenuto responsabile del reato contemplato dal presente disegno di legge? No per certo.

TESO, sottosegretario per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESO, sottosegretario di Stato per l'interno. Non ho difficoltà di consentire per parte del Governo alla proposta fatta di sopprimere questa frase « senza giustificati motivi ». Con queste parole si aveva l'intendimento di lasciare alla magistratura una certa larghezza, per non costringere il giudice nei limiti di una formula troppo restrittiva.

La frase alludeva evidentemente a circostanza di fatto di cui pareva opportuno tener conto. Infatti gli esplosivi, oltrechè pericolosi strumenti di strage, sono anche utilissimi strumenti di civiltà; e le parole « senza giustificati motivi » si riferivano appunto al caso speciale di chi detiene ordigni esplosivi per servirsene per lavori pubblici, per esempio per apertura di gallerie o sfruttamento di miniere.

Ad ogni modo, se il Senato crede di togliere la frase, per le ragioni esposte da parecchi onorevoli senatori, il Governo non si oppone.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Vorrei osservare che con la soppressione delle parole «senza giustificati motivi» e in correlazione semplicemente all'art. 49 del Codice penale si rischia in pratica di rendere punibile un fatto innocente, quale ad esempio la detenzione o il trasporto degli esplosivi per scopi scientifici. Io, per mio conto, mi convinco sempre più che la miglior formula si era quella dell'art. 8 della legge del 1894, che al fatto dà la qualifica di reato contravvenzionale sol che manchi la speciale licenza del Ministero dell'interno o del prefetto della provincia, cioè dell'autorità competente. Se si prescrive anche oggi la licenza dell'autorità competente ogni inconveniente, a mio avviso, sarà eliminato.

Ma io ho chiesto la parola per altre osservazioni riferibili al capoverso con cui si dà facoltà di assegnare il colpevole a domicilio coatto, se condannato per reati della stessa indole. Così dicendo, si dice cosa che, formulata come è, resterà senza applicazione. Per reati della stessa indole, in linguaggio giuridico, devono intendersi quelli di cui è parola nell'art. 82 del Codice penale, e cioè quelli che violano la stessa disposizione di legge o che tali il legislatore ritiene tassativamente in detto articolo. Pertanto, fra questi ultimi certo non è compreso il reato di cui oggi si discute, e sembra poi impossibile che, all'attuazione della presente legge, possa verificarsi il caso di un giudicabile che abbia già violata la stessa disposizione di legge, quando la legge si fa ora. Cosicchè la violazione della stessa disposizione di legge potrà verificarsi per l'avvenire, nel qual caso io credo debba così modificarsi il capoverso dell'art. 1: « Se il condannato riporterà una seconda condanna per reato della stessa indole od abbia già riportato condanna per contravvenzione, ecc., potrà essere assegnato a domicilio coatto ».

In sostanza, il reato della stessa indole non è quello che può far ritenere il senso comune, ma quello invece che tale definisce l'art.82 c. p.; e però non può aversi già un condannato per precedente violazione di una disposizione di legge, che oggi solamente noi facciamo.

Tanto ho creduto dire e proporre per rendere pratico ed efficace il proposto capoverso.

PRESIDENTE. Io domando alla Commissione se accetta questa modifica.

DIENA, dell'Ufficio centrale. Accettiamo la formula proposta dal Governo e ci riserviamo di sentire il Governo riguardo alla proposta del senatore Cannavina.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. L'onorevole Cannavina crede che a tutt'oggi non possano esistere ancora casi di condanna per reati della stessa indole di quelli contemplati nel progetto. Questa è una opinione interpretativa che io rispetto, specialmente per la stima che ho dell'on. Cannavina, ma potrebbe essere un'opinione non partecipata dal Magistrato interprete di questa legge, appunto perchè questa legge viene dopo altre leggi che si sono proposte il medesimo scopo

quanto al porto di materie esplodenti e ai misfatti compiuti con l'uso e l'abuso di queste materie. Lasciamo al magistrato di vedere se a tutt'oggi possano essere stati commessi reati della stessa indole per aggravare la pena.

Quanto alla eventualità che l'esasperazione di pena avvenga in seguito ad una condanna per reati contemplati da questa legge, non vi è nulla da obbiettare: la pena sarà allora legittimamente aggravata; il testo, così come è, lo stabilisce in modo preciso. Quindi io sono contrario all'emendamento dell'onorevole Cannavina e credo si debba lasciare al magistrato l'interpretazione di questa frase « reati della stessa indole ». non escluso che possa trovare applicazione anche per condanne anteriori.

Quanto poi al timore che sopprimendo le parole «senza giustificato motivo» o altra frase analoga, si impedisca l'uso di materie esplosive a scopo industriale, agrario o scientifico, è da escluderlo completamente, non solo per l'art. 49 del Codice penale, ma perchè altre leggi precedenti sull'uso illecito di materie esplodenti, compreso il decreto dell'agosto 1919 che rammento bene, avendolo redatto, contemplano i casi eccezionali di legittimità dell'uso. Quando c'è una disposizione di legge che legittima in casi particolari l'uso di materie esplosive, è evidente che le sanzioni della nuova legge non possono colpire i detentori di tali materie a quel titolo già legalmente riconosciuto. Quindi io, d'accordo col Senatore Torrigiani, sopprimerei l'inciso « senza giustificato motivo » e voterei l'articolo quale è proposto dall'Ufficio centrale conglobando nel testo quello dell'art. 2.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Non mantengo il mio emendamento, perchè mi accorgo già che sarebbe respinto dal Senato: insisto però nell'osservare che se noi facciamo una legge per un'ipotesi di reato che non era nelle leggi precedenti, non è possibile che si verifichi il caso di un condannato per reato della stessa indole, tale essendo per l'articolo 82 codice penale il reato previsto nella stessa disposizione della legge penale. Chè se l'ipotesi che oggi prevediamo fosse già prevista in leggi anteriori, tanto varrebbe allora non fare la nuova legge. Il vero è che invece oggi si prevede un'ipotesi diversa

di reato, più ampia e più grave, che non era nelle leggi anteriori, e però per chi violerà le disposizioni della nuova legge non sarà mai possibile parlare di condanna già riportata per reati della stessa indole. Comunque, siccome il mio emendamento non sarebbe accolto dopo le osservazioni in contrario fatte dal senatore Mortara, lo ritiro.

PRESIDENTE. Mi pare dunque che l'articolo 1, tenuto conto delle osservazioni fatte e della proposta dell'Ufficio centrale di conglobare ad esso l'art. 2, potrebbe venire redatto in questa forma:

Art. 1.

Chiunque porta, detiene, o conserva una o più bombe a mano od altri ordigni esplosivi od incendiari di qualsiasi specie, o materie esplodenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza per cinque anni.

Se il condannato ha riportato altra condanna per reato della stesa indole, per contravvenzione concernente le armi e le materie esplodenti, o per delitto contro le persone o la proprietà, può essere assegnato a domicilio coatto, a norma degli articoli 123 e seguenti della legge 30 giugno 1889, n. 6144.

Chi approva l'articolo così emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'articolo 3 che diventa 2.

BISCARETTI, segretario, legge:

Art. 2.

Quando più persone concorrano all'esecuzione di questi reati ciascuno dei correi o complici soggiace alle disposizioni stabilite dall'articolo primo.

Le stesse disposizioni si applicano al favoreggiatore ed al ricettatore.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne-ha facoltà.

CANNAVINA. Di questo articolo 3 mi pare che la prima parte sia inutile e la seconda, credo, vada modificata per le ragioni che dirò. La prima parte mi pare inutile perchè c'è forse bisogno di dire che i « correi o complici »

sono puniti come l'autore principale? Ciò per la sostanza, e, quanto alla forma, abbiasi presente che nel codice penale le parole « correi e complici» non si leggono più; tale nomeclatura dei vecchi codici non è stata accolta nel nuovo Codice italiano. Probabilmente nel proporre la disposizione si è voluto affermare il concetto di inapplicabilità al correo della diminuzione di pena di cui al primo capoverso dell'art. 63, e di inapplicabilità al complice della diminuzione di pena di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 64. Se tale è il concetto, quello cioè di non diminuire la pena per colui che ha determinato altri a commettere il reato, quando anche l'esecutore materiale abbia motivi propri, e di ritenere il concorso sempre necessario, meglio assai sarà dire semplicemente « a coloro che concorsero all'esecuzione dei reati previsti dalla presente legge non sono applicabili il primo capoverso dell'articolo 63 e l'ultimo capoverso dell'articolo 64».

Sulla seconda parte poi dell' articolo 3 mi permetto osservare che la dizione: « Le stesse disposizioni si applicano al favoreggiatore e al ricettatore » non è felice, perchè in qualche caso è troppo severa pei favoreggiatori, ed in qualche caso è, più che la legge attuale non sia, benigna pei ricettatori.

Nel caso di favoreggiamento, infatti, per l'ultimo capoverso dell'articolo 225 codice penale va esente da pena chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Ora, domando: nel caso di favoreggiatori in tali condizioni per i reati previsti dal presente disegno di legge, con la dizione dell'alinea proposto, sarà o no esente da pena il favoreggiatore che sia prossimo congiunto? Io credo di no, e ciò parmi davvero eccessivo.

Il contrario invece si verifica nel caso del ricettatore. L'ultimo capoverso dell'articolo 471 del codice penale, quando si tratta di ricettatore abituale, la pena comminata può essere maggiore di quella ch'è prevista nell'attuale disegno di legge. Ed a me pare precisamente che quando si tratta di ricettatore abituale non sia il caso di derogare alla legge comune che faculta pena più grave.

Ecco perchè io crederei che la prima parte dell'articolo 3 debba essere soppressa; e per la seconda parte, propongo che, rimanendo com'è, si aggiunga: « Fermo restando il disposto del-

l'ultimo capoverso sia dell'articolo 225 che dell'articolo 421 codice penale».

INGHILLERI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI, relatore. Mi pare, onorevoli colleghi, che l'art. 3 non abbia bisogno di una larga illustrazione, perchè in rapporto ai correi e ai complici l'articolo si rimette alle disposizioni stabilite dall'art 1.

Un dubbio invece può esserci per i favoreggiatori e per i ricettatori. La legge infatti distingue il ricettatore che ha avuto un previo concerto con coloro che commettono un determinato reato ed il ricettatore che questo previo concerto invece non ha avuto e la legge commina pene diverse per i due casi.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale non ha difficoltà ad accogliere la proposta fatta dall'onor. Cannavina che vorrebbe richiamata alla fine del capoverso di questo articolo il capoverso dell'art. 42 del Codice penale.

Il capoverso dell'articolo in discussione potrebbe perciò essere così modificato:

« Le stesse disposizioni si applicano al favoreggiatore e al ricettatore, fermo restando il disposto del capoverso dell'art. 421 del Codice penale ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 2° con la modificazione che vi è stata apportata,

- « Quando più persone concorrano all'esecuzione di questi reati ciascuno dei correi o complici soggiace alle disposizioni stabilite dall' articolo primo.
- « Le stesse disposizioni si applicano al favoreggiatore e al ricettatore, fermo il disposto del capoverso dell'art. 421 del Codice penale ». Chi approva l'art. 2° in questa forma è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Chiunque essendo depositario e custode in polveriere, laboratori, caserme ed altri luoghi di pubblico, o privato deposito, o detentore a qualsiasi titolo di bombe a mano, ordigni esplosivi ed incendiari, o materie e plodenti, facilita per imprudenza, negligenza od inosservanza di regolamenti, ordini, o discipline, la sottrazi ne

di cose custodite, è punito con la detenzione estensibile da sei mesi a tre anni.

PINCHERLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINCHERLE. Ho una osservazione da fare e spero che la Commissione l'accetterà.

L'articolo comincia col porre tre ipotesi, giacchè dice: » chiunque essendo depositario o custode o detentore... » quando poi viene a parlare della pena si riferisce soltanto alla sottrazione di cose custodite. Sono omessi dunque i casi del depositario e quello del detentore.

Si potrebbe semplicemente dire: « Chiunque essendo depositario o custode in polveriere, laboratori, caserme od altri luoghi di pubblico o privato deposito, o detentore a qualsiasi titolo di bombe a mano, ordigni esplosivi o incendiari, o materie esplodenti, facilita per imprudenza, negligenza od inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, la sottrazione di cose ivi depositate o custodite o da esso detenute, è punito con la detenzione, ecc. ».

BERGAMINI, della Commissione. Basterebbe dire: « Custodite o detenute ».

LAMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Vorrei chiedere alla Commissione se nella parola «depositario» si vuole intendere anche l'autorità militare o governativa quando nella rispettiva circoscrizione vi siano depositi di bombe o di materie esplodenti. Talvolta si punisce il custode dello stabilimento contenente la materia esplosiva, mentre poi chi ha dato degli ordini tassativi e non verifica se siano osservati resta impunito.

Vorrei dunque sapere se si deve intendere per depositario anche l'autorità militare.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Io mi associo alla osservazione fatta dall'onorevole senatore Pincherle, anche perchè l'inciso « di cose custodite » è così generico che potrebbe anche intendersi riferibile a cose non fra quelle previste dall'articolo stesso. Se mai si dovrebbe dire « delle cose custodite ». Ma a render chiaro sia questo concetto, sia quello dell'onorevole senatore Pincherle a me pare che sia opportuno aggiungere, innanzi alla parola « facilita » un « ne » e sopprimere l'inciso « di cose custodite », poichè

allora l'articolo si leggerà così: «Chiunque, essendo depositario o custode in polveriere, caserme, ed altri luoghi di pubblico o privato deposito, o detentore a qualsiasi titolo di bombe a mano, ordigni esplosivi od incendiari o materie esplodenti, ne facilità per imprudenza, negligenza od inosservanza di regolamenti, ordini o discipline la sottrazione, è punito ecc. ».

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Intendevo fare la medesima proposta che ha fatta l' on. Cannavina; perciò non posso che associarmi alle sue parole.

INGHILLERI, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI, relatore. Poichè l'articolo 4 è tanto chiaro che mi pare non abbia bisogno di molti commenti, l'Ufficio centrale non accetta l'emendamento proposto dal senatore Cannavina.

PRESIDENTE. Allora l'Ufficio centrale non accetta nessuno degli emendamenti proposti? INGHILLERI, *relatore*. Nessuno.

TESO, sottosegretario di Stato per gli interni. Chiedo di parlare.

TESO, sottosegretario di Stato per l'interno. Se ho bene inteso, l'articolo rimane come è. Permetta il Senato che dia uno schiarimento all'onorevole senatore Lamberti, il quale chiedeva se in questo articolo è compreso il caso di bombe che escano dai depositi militari. Rispondo affermativamente. L'autorità di pubblica sicurezza ha accertato più volte presso privati cittadini o sedi di società l'esistenza di veri depositi di bombe, ciò che accredita in modo sicuro l'ipotesi formulata dal senatore Lamberti, che queste bombe escano dai magazzini militari. L'articolo che, non ho bisogno di rilevarlo, è uno dei più importanti della legge, tende a colpire appunto coloro che lasciano uscire per negligenza o connivenza bombe o altri esplosivi dai magazzini militari.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ringrazio il sottosegretario di Stato delle spiegazioni datemi, che mi tranquillizzano in quanto mi fanno sperare che le responsabilità, che incombono sulle autorità militari per insufficenza di vigilanza su chi deve custodire depositi di materie esplodenti, saranno d'ora in avanti più severamente accertate e

vagliate di quanto non si sia fatto finora, limitando di solito le sanzioni punitive a carico dei soli custodi materiali.

E posto che ho la parola, ne prendo occasione per dichiarare che, pure essendo compreso della importanza di questa legge e della sua urgenza, attesa la forma di indeterminatezza che si è data all'articolo 1 a mio giudizio non ammissibile, mi troverò nell'obbligo doloroso di non votarla.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Mi duole di non essere stato abbastanza chiaro; io ho detto che sostituendo alle parole « cose custodite » la particella « ne » e leggendosi così « ne faciliti la sottrazione... »

BERGAMINI, dell'Ufficio centrale. Non corre la grammatica se non si tolgono le parole « cose custodite ».

CANNAVINA. Ma no, era un emendamento così semplice, chiaro e preciso, che anzi era sul punto di farne proposta anche l'onorevole Polacco, che è tanto più di me autorevole. Le parole « cose custodite » vanno soppresse, è naturale, ed allora tutto è chiaro.

PRESIDENTE. Secondo la proposta che ha fatto l'on. senatore Cannavina, l'art. 3º suone-rebbe così:

Chiunque essendo depositario o custode di polveriere, laboratori o caserme ed altri luoghi di pubblico o privato deposito o detentore a qualsiasi titolo di bombe a mano, ordigni esplosivi od incendiari, o materie esplodenti ne facilita per imprudenza, negligenza ed inosservanza di regolamenti, ordini o discipline la sottrazione è punito con la detenzione estensibile da sei mesi a tre anni.

Domando all' Ufficio centrale se accetta la proposta dell'on. Cannavina.

DIENA, dell'Ufficio centrale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, dell'Ufficio centrale. Poichè la formula proposta dagli onorevoli senatori Cannavina e Polacco, dirime il dubbio sollevato che per la dizione usata nel disegno di legge all'articolo 4, si possa ritenere, che debba essere repressa soltanto la negligenza del custode, non quella altresi del detentore o depositario di polveri nei laboratori, ecc., quando per tale negligenza siasi facilitata la sottrazione; così a

togliere siffatta dubbiezza, l'Ufficio centrale acconsente, che l'articolo sia formulato come venne dai detti onorevoli colleghi proposto e cioè: « Chiunque essendo depositario, custode di polveriere, laboratori, caserme ed altri luoghi di pubblico o privato deposito o detentore a qualsiasi titolo di bombe a mano, ordigni esplosivi od incendiari o materie esplodenti, ne facilita la sottrazione per imprudenza, negligenza ed inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, è punito con la detenzione estensibile da sei mesi a tre anni».

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 3 modificato nel testo già letto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

L'esecuzione delle condanne inflitte pei reati previsti nei precedenti articoli non può essere sospesa a norma dell'art. 423 del Codice di procedura penale.

(Approvato).

Art. 5.

Vanno esenti da pena coloro che, nel termine di venti giorni dalla pubblicazione della presente legge, denuncino e consegnino all'ufficio di pubblica sicurezza, ed ove questi manchi, al Comando dei Reali carabinieri, le bombe, gli ordigni e le materie esplodenti detenute o conservate.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rimane allora inteso che domani in principio di seduta l'Ufficio centrale riferirà sull'art. 7 aggiuntivo.

Discussione del disegno di legge: «Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto di lire 41,500,000 nell'esercizio 1920-21 e di lire 38,000,000 negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero » (N. 33-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto di lire 41,500,000 nell'esercizio 1920-21 e di lire 38,000,000 negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero ».

Invito l'onorevole ministro della giustizia e culti a dichiarare se consente che la discus-

sione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

DI RODINÒ, ministro della giustizia e per gli affari di culto. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di dare lettura del disegno di legge nel testo modificato dall' Ufficio centrale.

PRESBITERO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 33 A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il tesoro dello Stato corrisponderà all'Amministrazione del Fondo per il culto un contributo di lire 41,500,000 nell'esercizio 1920-21 e di lire 38,000,000 negli esercizi susseguenti per provvedere al miglioramento della condizione economica del clero bisognoso, compreso quello delle sedi suburbicarie, entro i limiti e secondo le norme che saranno stabilite per decreto Reale, nonchè alla sistemazione finanziaria all'Amministrazione stessa.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti vaziazioni nei bilanci del Ministero del tesoro e dell'amministrazione del Fondo per il culto.

(Approvato).

L'Ufficio centrale ha presentato un ordine del giorno che rileggo:

« Il Senato invita il Governo a presentare sollecitamente un disegno di legge per la riforma e semplificazione degli ordinamenti amministrativi del patrimonio ecclesiastico».

D'ANDREA, dell' Ufficio centrale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA, dell'Ufficio centrale. Poche parole per illustrare quest'ordine del giorno che, ci auguriamo, il ministro della giustizia e degli affari di culto vorrà accettare.

Il cospicuo patrimonio degli enti ecclesiastici rappresenta oramai un mesto ricordo. La soppressione delle corporazioni religiose, delle cappellanie ecclesiastiche e laicali e delle collegiate, di altri enti ecclesiastici, la vendita dei loro beni patrimoniali furono provvedimenti dettati da gravi ragioni politiche ed economiche. Rimangono i beni patrimoniali quasi tutti terrieri delle parrocchie, sull'amministrazione dei quali lo Stato deve naturalmente esercitare la sua sorveglianza, per quel diritto di regalia che nessuno oserebbe contestargli; purtroppo però, tale vigilanza viene affidata a tanti organi da inceppare l'amministrazione non solo, ma da diminuirne le attività, ad esclusivo vantaggio di macchine burocratiche ingombranti e superflue. E cominciamo dagli economati generali dei benefici vacanti che sono sette nelle diverse regioni del Regno.

Reputo inutile indugiarmi sulla loro origine, sul diritto cioè che i diversi Stati vollero conservare di fronte alla Chiesa, e che consisteva principalmente nel diritto di approvare la nomina dei nuovi beneficiari. Concetto senza dubbio altissimo, ma che purtroppo è stato sorpassato da un espediente prettamente economico, quello cioè di ritardare la concessione del placet o dell'exequatur, per rimanere più lungamente in possesso del beneficio, goderne le rendite ed alimentare i funzionari degli economati.

Per tal modo nelle provincie meridionali le vacanze dei benefici debbono durare non già il tempo necessario per assicurarsi delle qualità morali ed anche politiche del beneficiario proposto dall'ordinario diocesano, sibbene per non meno di sei mesi. Vi sono economati nei quali il periodo della vacanza è anche maggiore e, durante lo stesso, la parrocchia è affidata ad un economo curato, che deve lottare con l'Economato per conseguire un assegno modestissimo, irrisorio, dopo parecchi mesi dal compimento del suo ufficio.

Quello che è avvenuto durante la guerra è addirittura impressionante: taluni benefici sono rimasti vacanti per otto, dieci mesi ed anche per un anno, non già per giustificati ritardi nella concessione del placet, sibbene per accrescere le disponibilità delle casse degli Economati. Non si parli di sussidi per manutenzione di fabbricati destinati al culto, o per sussidi a preti poveri: la somma di 500 lire è il

massimo sussidio per la manutenzione delle chiese, che si conferisce soltanto dopo perizie tecniche e lunghe pratiche burocratiche.

E passiamo all'amministrazione del Fondo per il culto, che in sostanza è il successore delle corporazioni religiose, delle cappellanie ecclesiastiche, delle ricettizie e delle collegiate, giacchè per le leggi eversive, dal prezzo ricavato dalla vendita, prelevato il 30 per cento a favore del Demanio, tutto il dippiù venne investito in acquisto di rendita pubblica, da servire, in un primo tempo, specialmente a corrispondere le pensioni agl'investiti dei benefici ed, alla morte di costoro, allo adempimento degli svariati oneri di culto.

Che cosa è avvenuto? Le pensioni sono finite, essendo ormai tutti gli antichi beneficiari scomparsi, ma le condizioni economiche del Fondo pel culto sono andate sempre più peggiorando, fino a richiedere l'intervento del Tesoro dello Stato, come appunto si fa col disegno di legge sottoposto al vostro esame. Vero è che la conversione della rendita dette un grave colpo al bilancio dell'ente; vero che in alcuni anni il Tesoro attinse alle rendite del Fondo pel culto anche troppo largamente; vero che a questo ente venne addossato il carico di corrispondere ai parroci gli aumenti di congrua; ma da quel giorno tra costoro ed il Fondo pel culto fu impegnata una lotta fiera, snervante, che si è poi tradotta in giudizi combattuti innanzi all'autorità giudiziaria, spesse volte per somme irrisorie, quale l'assegno di 200 lire pel sacrestano o di 400 pel coadiutore. È storia che non occorre documentare, essendovi nel Senato valorosi giuristi, i quali meglio di me possono farne testimonianza. Intanto, come in altre pubbliche amministrazioni, i servizi si sono specializzati, il numero dei funzionari è divenuto pletorico, i controlli accresciuti e le condizioni del bilancio rese sempre più preoccupanti.

Nè gli organi di tutela si arrestano agli economati generali ed all'amministrazione del Fondo pel culto: vi sono i ricevitori del registro i quali riscuotono i canoni ed altre annue prestazioni, le Intendenze di finanza con i loro uffici tecnici; le procure generali che autorizzano le vendite ed i contratti; il Ministero dei culti, al quale sono riservati gli affari più gravi. Quanti tutori di questo sventurato pupillo che è il patrimonio ecclesiastico! In attesa della legge sulla riforma della burocrazia, vi sarebbe,

onorevole Di Rodinò, un espediente molto semplice, reclamato da gran parte dei parroci, quello cioè di rendere obbligatoria nel termine di alcuni anni, la smobilizzazione dei beni terrieri delle parrocchie.

Voce. L'abbiamo già approvata.

D'ANDREA. L'Ufficio centrale attende dall'onorevole ministro una franca parola. Fu nominata una commissione due anni or sono, ministro l'onorevole Mortara, con l'incarico precisamente di studiare la riforma e la semplificazione dei metodi di amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Questa commissione lavorò per mesi, presentò un completo disegno di legge, proponendo l'abolizione degli economati generali e la riduzione delle funzioni del fondo per il culto.

Con esso si provvedeva altresi alla smobilitazione ed alla vendita dei beni delle parocchie. Quel lavoro però è rimasto dimenticato, perchè il disegno di legge non è venuto più innanzial Parlamento. Io non voglio indagarne la ragione che potrebbe essere anche d'indole politica; io non so intendere i motivi per i quali debba essere avversata la vendita del patrimonio terriero delle parrocchie, rinnegando il vantaggio che si avrebbe, principalmente in questo momento in cui i valori dei fondi rustici sono tanto aumentati; vantaggio per l'economia nazionale, gettando sul mercato terreni oggi mal coltivati e poco produttivi. Vantaggio dell'erario dello Stato, perchè diminuirebbero gli aumenti di congrua. Tale aumento, mi affretto a dire, è doveroso verso i parroci ed il basso clero, che nei momenti difficili in cui ci siamo trovati, ha dato prova di paziente abnegazione e di grande patriottismo. Ho sentito parlare di opposizioni che verrebbero dal di fuori del Parlamento, ma io ho fede che proprio l'onorevole Rodinò, per le sue origini, che certamente l'onorano, possa meglio di chiunque altri assolvere questo dovere verso i parroci e verso il paese, presentando un disegno di legge che renda obbligatoria l'alienazione dei beni delle parrocchie affin di accrescerne le rendite, d'intensificare la coltura di tante terre, e di evitare maggiori oneri all'erario. È in nome di queste idealità e con questa fede che cesso dal dire. (Approvazioni).

RODINÒ, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, ministro della giustizia e degli affari di culto. Non dirò parola sul disegno di legge testè approvato dal Senato, perchè l'unanimità del consenso dimostra il grande significato non tanto economico, quanto morale del provvedimento che ha riscosso la vostra unanime approvazione.

Risponderò brevissimamente anche perchè, data l'ora tarda, non è il caso di abusare della benevolenza di questa onorevole Assemblea.

Le osservazioni fatte dall' onorevole D' Andrea sull'amministrazione del fondo per il culto meritano tutta la maggiore riguardosa attenzione, perchè sono tutte importanti e perchè dirette al vantaggio di quegli enti o persone che la legge si prefigge di aiutare.

Debbo soltanto far rilevare all'onor. senatore D'Andrea che la Commissione nominata nel 1919 dal guardasigilli del tempo senatore Mortara e che aveva tra i suoi componenti il senatore D'Andrea, non approvò un disegno di legge da essa formulato. Essa fece un lungo e ponderoso lavoro e poi diede incarico ad uno dei suoi componenti di compilare un progetto. Il progetto fu compilato, ma non ha ancora riportato l'approvazione della Commissione.

Dico ciò, perchè proprio in questi giorni ho preso la cosa in esame ed aggiungo che al più presto riconvocherò la Commissione, affinchè essa possa portare il suo esame sul disegno di legge che deve essere il risultato di tutti i suoi studi.

Il detto disegno di legge, dopo che sarà stato approvato dalla Commissione ed esaminato da me, verrà presentato al Senato. Con ciò il senatore D'Andrea può dichiararsi soddisfatto, mentre io accetto l'ordine del giorno da lui proposto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a presentare sollecitamente un disegno di legge per la riforma e semplificazione degli ordinamenti amministrativi del patrimonio ecclesiastico».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà domani votato a scrutinio segreto.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Presbitero di dar lettura di una interrogazione presentata alla Presidenza.

PRESBITERO, segretario, legge:

Interrogazione:

All'onorevole ministro della guerra se non creda opportuno ed utile fornire gli strumenti necessari ai bravi soldati del distaccamento del Genio che con molta alacrità e solerzia lavorano alle Grotte di Postumia, crescendo pregio a quelle « vere meraviglie della natura » che hanno tanto interesse per la scienza e per il turismo e sono proprietà del demanio dello Stato.

Rava.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

I. Interrogazioni.

II. Votazione per la nomina:

- a) di due membri della Commissione di finanze;
- b) di un consigliere d'amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma;
- c) di un membro del Consiglio superiore del lavoro;
- d) di un membro del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Contributo all'amministrazione del Fondo per il culto di lire 41,500,000 nell'esercizio 1920-1921 e lire 38,000,000 negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero (N. 33).

IV. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti (N. 3-A).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione dell'ente autonomo « Forze idrauliche Brenta-Piave » (N. 31):

Stato giuridico del personale delle scuole pareggiate (N. 8);

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (Numero 10);

Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente (N. 1);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (N. 12);

Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio Ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 (N.6);

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 24);

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi (N. 67);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado (N. 58);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possano assumere servizio (N. 69);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 44);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro (N. 47);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 124);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina (N. 80);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina (N. 86);

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 90);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 96);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (Numero 97);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 100);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la ca-

rica di ispettore generale della Regia marina (N. 103);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 104);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (N. 91);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a firma dell'ingegnere A. Pullini contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della Via Cavour fino a Piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma (Numero 14);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità d'espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma (N. 15);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie (N. 20);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po (N. 21);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo (N. 22);

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali privati (N. 23);

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012 (N. 26);

Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli (N. 27);

Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici (N. 28);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 29);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 30);

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza (N. 32);

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, numero 852, relativi al Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 36);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove Provincie, provenienti dal ruolo della Magistratura (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Provincie (N. 41);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48);

Conversione in legge del Regio decretolegge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cas-

sazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2100, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 50);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (N. 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (Numero 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 78);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e del ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto

10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (Numero 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1172, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconde e di costruttore navale di 2° classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (numero 109);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 669 che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il mi-

nistro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati degli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

- a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837;
- b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782;
- c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 (N. 136);

Norme per lo svincolo dei depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 25);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2650, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrattuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70).

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 otobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655 e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 128);

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case (N. 39):

VI. Relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva:

Decreto Reale 9 giugno 1921 che stabilisce norme per l'applicazione della legge 24 settembre 1920, n. 1297, circa l'obbligatorietà della conversione in nominativi di tútti i titoli al portatore emessi dalle province, dai comuni, dalle Società per azioni e da qualsiasi altro ente (Doc. XIX-A).

La seduta è tolta (ore 19.20).

Licenziato per la stampa il 19 agosto 1921 (ore 19).

Avv. Edoardo Gallina

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche